

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA  
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 93 <sup>a</sup>te SITZUNG

21 - 6 - 1955

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 174: «Legge regionale concernente provvedimenti in favore dei territori montani» . . . . .	pag. 3	Gesetzentwurf Nr. 174: «Regionalgesetz über Massnahmen der Bergebiete» . . . . .	Seite 3
Disegno di legge n. 175: «Composizione della Commissione in materia di controversie di spedalità» . . . . .	pag. 10	Gesetzentwurf Nr. 175: «Zusammensetzung der Kommission auf dem Gebiete der Streitfälle über Spitalspesen» . . . . .	Seite 10
Disegno di legge n. 176: «Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale» . . . . .	pag. 17	Gesetzentwurf Nr. 176: «Bestimmungen über die beratenden Organe auf dem Gebiet der öffentlichen Arbeiten von regionalem Belang» . . . . .	Seite 17



PRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

(Ore 14.45).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STOETTER (Segretario S. V. P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale.

STOETTER (Segretario S. V. P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale?

MENAPACE (indipend.): Signor Presidente, La prego di far togliere nella sintesi del mio intervento l'aggettivo «propria», dove si parla di autonomia e dire «dell'autonomia regionale», l'aggettivo potrebbe confondere il pensiero.

STOETTER (Segretario S. V. P.): E' già fatto!

PRESIDENTE: Riprende il punto 8 dell'Ordine del giorno: «Legge regionale concernente provvedimenti in favore dei territori montani». La relazione della Giunta è già stata letta come pure quella della Commissione legislativa, per cui inizia adesso la discussione generale. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P. S.I.): Più che notare, volevo chiedere alcune cose. Dal momento che abbiamo perduto per strada l'Assessore che aveva presentato questo disegno di legge e che aveva sostenuto in Commissione la discussione con i commissari che avevano fatto delle obiezioni e che avevano chiesto dei chiarimenti, che avevano espresso dei dubbi, era lecito attendersi che egli ci fosse almeno oggi in veste di Consigliere; penso che la perdita, volontaria del resto, della sua veste di assessore, non gli abbia fatto mutare parere circa l'opportunità di sostenere la tesi. Quindi sarebbe stato bene sentirlo, ma ci sarà qualche altro che rispon-

de per conto suo. Siccome egli ha posto la sua firma desideravo avere da lui alcuni chiarimenti, che verranno forse chiesti anche da altri. C'era da attendersi che almeno ci fosse l'assessore supplente, anche quale Presidente della Commissione, comunque mi rivolgo alla Giunta per chiedere prima di tutto se è stato chiarito il problema di natura formale sollevato in Commissione relativo alla dizione dell'art. 1, nel quale, a me come ad altri, è parso ravvisare una improprietà di linguaggio quanto meno, quando si dice che «la legge statale vale e si applica nella Regione Trentino-Alto Adige, con le seguenti modificazioni». Questa espressione, presa alla lettera, implicherebbe la facoltà da parte della Regione di modificare una legge dello Stato in sé e per sé, prima di averla fatta propria. E' possibile ciò? Ma per arrivare ai problemi di maggiore sostanza penso che dovremo avere un chiarimento in merito all'art. 2. Siamo tutti quanti reduci da una lunga discussione che ha avuto origine dal problema dell'interpretazione dell'art. 14 del nostro Statuto. Orbene, l'art. 2 dice: «Le potestà amministrative, che ai sensi di tale legge sono attribuite agli organi dello Stato, sono esercitate, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione o dalle Province di Trento e di Bolzano, a mezzo dei propri organi ed uffici, secondo le rispettive competenze». A questo punto vediamo riapparire lo spettro dell'art. 14 e della sua interpretazione finora molto controversa, della sua applicazione finora molto discussa, origine appunto di dissapori e addirittura di crisi. Sarebbe bene quindi sapere se da parte della Giunta si hanno idee più chiare di quante ne ho io circa queste rispettive competenze, almeno per quello che riguarda l'applicazione della legge in oggetto.

Terza ed ultima cosa: anche una richiesta di assicurazione e soprattutto una raccomandazione e più che una raccomandazione un'invocazione alla Giunta per quello che riguarda i fondi relativi all'applicazione di questa legge. Fino adesso non è stato risposto in maniera tranquillante al quesito: approvata ed entrata in vigore questa legge regionale, lo Stato continuerà a dare almeno le quote che sulla legge 991 aveva fino ad ora assegnato agli uffici delle due Province indipendentemente dalle trattative relative all'art. 60, o si corre il pericolo che lo Stato dica: «per voi la leg-

ge della montagna com'era prima non esiste più, non esistono quindi obblighi specifici di tenere conto proporzionalmente delle vostre due Provincie e quindi teniamo conto in misura ed in maniera approssimativa in sede di trattative per lo art. 60»?

Questa è una cosa importantissima: se alla legge della montagna c'è un appunto che non ci siamo mai stancati in sede nazionale e regionale di rivolgere non è quello di non aver previsto rimedi per tutti i mali delle zone di montagna, perchè ne ha previsto in numero eccessivo; la critica che abbiamo rivolto riguarda la insufficienza dei fondi da parte dello Stato per far fronte a tutti i settori in cui la legge dovrebbe operare, quindi a maggior ragione c'è da preoccuparsi di fronte a questo provvedimento, finchè non ci saranno date garanzie che il contributo statale finora erogato in base alla legge della montagna applicata come legge statale, non andrà a finire nel calderone dei fondi assegnati in base all'art. 60. Quindi, prima di assumere un atteggiamento favorevole o sfavorevole alla recezione della legge, che in sé e per sé non ci trova contrari per nessuna ragione di principio, vorremmo avere su questi punti ampie assicurazioni.

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola? Nessuno, la parola al Presidente della Giunta.

**ODORIZZI** (Presidente della Giunta Regionale - D. C.): L'assenza del proponente di questa legge può rendere realmente la discussione meno pertinente di quanto i signori Consiglieri potrebbero desiderare. In ogni caso io posso dire qualche cosa di carattere generale in ordine a questa legge e posso poi rispondere alle domande che sono state poste dal signor Consigliere Raffaelli.

Non è detto nella relazione ma, come appare esplicitamente dalla sua formulazione, con questo disegno di legge intendiamo fare l'esperimento della attrazione concreta delle attività amministrative in materia di competenza regionale conseguenti alla applicazione di leggi dello Stato che hanno previsto particolari provvidenze in settori affidati alla Regione. Questo non è che un esperimento; il tema è molto più vasto in quanto non riguarda soltanto la legge della montagna. Il Consiglio, già in occasione della discussione generale di approvazione del bilancio e in altre occasioni, ha giustamente rilevato che a un certo momento si deve arrivare a mettere ordine in questo vasto campo della presenza contemporanea di norme dello Stato e norme della Regione in materia di competenza regionale. E la Commis-

sione del Bilancio e i Consiglieri che sono intervenuti nella discussione generale suggerivano dei metodi. Il più razionale, secondo me, sarebbe quello di una convocazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di tutti i dicasteri che hanno in amministrazione leggi uscite dopo l'entrata in vigore del nostro Statuto e regolanti materie di competenza regionale. Ho proposto questo ripetutamente perchè una norma trovata utile praticamente per uscire da questa diarchia, da questa mezzadria di amministrazione, trovata utile per un settore, può essere buona per tutti i settori. Però non ci sono riuscito.

D'altronde c'è stata una iniziativa del Tesoro che è abbastanza recente, con la quale il Tesoro si è messo proprio esattamente in linea con la tesi regionale. Il Tesoro cioè due o tre mesi fa ha indirizzato una circolare a tutti i Ministeri per dire: badate che voi continuate ad erogare fondi per la realizzazione di leggi dello Stato in materie di competenza regionale anche dove le Regioni si amministrano in base ad un bilancio; il metodo non è esatto e non è accettabile e non è da confermarsi all'infinito, bisogna arrivare a far sì che le Regioni amministrino interamente le materie di loro competenza, e di conseguenza nelle regioni a Statuto speciale già esistenti lo Stato cessa di intervenire con mezzi propri.

Ulteriore conseguenza, diciamo noi, deve essere quella che alle Regioni devono essere dati mezzi in misura equa compatibile con la ripartizione nazionale, prevista dalle leggi dello Stato. Adesso il Tesoro continua su questa strada e sono frequenti i contatti e probabilmente avremo occasione di parlarne più diffusamente fra qualche settimana forse, io spero la settimana prossima, perchè andremo a trattare l'art. 60 in conto 1956. Una delle modalità infatti che potrebbero essere adottate sarebbe quella di totalizzare la quota assegnata o assegnanda alla Regione Trentino-Alto Adige nelle varie leggi di competenza regionale, totalizzarla e trasferirla alla Regione in conto art. 60, sia pure con l'impegno della Regione di amministrare questa somma secondo i fini previsti dalle leggi dello Stato. Quindi prevedo che nel corso delle discussioni preparatorie di quegli accordi che l'art. 60 prevede che vengano raggiunti anno per anno fra la Regione e lo Stato, questo argomento tornerà a galla. Intanto l'Assessore all'agricoltura, con il pieno consenso anche degli altri membri di Giunta, ha detto: «facciamo anche una legge in cui si afferma che è la Regione che amministra quelle tali provvidenze che leggi dello Stato, successive all'entrata in vigore dello Statuto, hanno attuato in tutto il rimanente territorio dello Stato

stesso», ecco qui la finalità di questo disegno di legge. Spero che il disegno di legge trovi l'approvazione dello Stato, non solo perchè, ripeto, il Tesoro su questa linea si è già messo, ma anche perchè mi consta esattamente che il Cons. Dietl, già assessore, ha intrattenuto contatti con gli organi centrali dello Stato ed io stesso ad un certo punto sono intervenuto e mi sono sentito rispondere che su questo criterio non vi sono obiezioni di costituzionalità da opporre. Detto questo, perchè si capisca la finalità di esperimento di questa legge, di prima applicazione con legge regionale o di prima soluzione con legge regionale di quel tema più vasto e generale sul quale il Consiglio ha avuto altre volte occasione di esprimersi, detto questo rispondo alle domande di Raffaelli. Egli dice: «non mi sembra molto indovinata la dizione dell'art. 1, la quale dizione recita: "Le disposizioni della legge 25-7-1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani, si applicano nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, a partire dal 1 luglio 1955". Ora la legge come tale è invece in applicazione fin dalla sua entrata in vigore nel territorio nazionale e qui potrebbe apparire contraddittorio, non corrispondente a una situazione storica ormai questo articolo, ma la funzione di quell'articolo è nell'inciso « con le modificazioni di cui agli articoli seguenti». Si è voluto dire: a partire dal 1 luglio 1955 la legge nazionale si applica con le modificazioni di cui agli articoli seguenti che sono modificazioni sorte dalla necessità di adattare per alcune norme la legge stessa, riservata allo Stato, la competenza che non è trasferibile, e considerata recepita come legge regionale la disciplina dello Stato nelle materie che sono sicuramente di competenza regionale. Quindi la dizione, per quanto avrebbe potuto essere più chiara, ha questa portata e questo significato. All'art. 2, primo comma si dice: «La formulazione della legge è un po' troppo generica e soprattutto noi temiamo di vedere in questa legge la possibilità di contrasti o perplessità in ordine agli interventi della Regione, rispettivamente delle Provincie, con riguardo alla recente discussione sull'art. 14». Ora a me pare che questa possibilità non esista in questo caso. L'art. 2 non prevede praticamente alcuna applicazione concreta dell'art. 14 perchè fa salve alla Regione le competenze regionali e alle Provincie le competenze provinciali. Si potrà dire che sarebbe stato utile precisare le materie dell'una e dell'altra competenza, è anche vero, però questa precisazione nella economia della legge sui prov-

vedimenti della montagna 25 luglio 1952, n. 991 ci avrebbe portato un po' per le lunghe.

Vedo qui dall'indice della legge — devo confessare che, non avendo elaborato la legge e non avendo partecipato alle discussioni che si fecero in proposito, affronto l'argomento un po' così — vedo la materia dei consorzi, dei comprensori di bonifica, vedo delle opere di interesse provinciale, di carattere stradale, vedo mutui a favore degli artigiani, la qual cosa richiama competenze provinciali, sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento, ecc. Quindi bisognerà poi scendere al dettaglio e dove si riconosca la competenza regionale il provvedimento sarà della Regione e là dove si riconosca la competenza provinciale il provvedimento sarà della Provincia. Forse questo chiarimento potrà essere apportato in sede di regolamento perchè non si farebbe con ciò una norma di legge, ma una specificazione. Per quanto riguarda l'assicurazione in ordine ai fondi, la preoccupazione di Raffaelli è un po' anche la preoccupazione nostra, è sempre stata la preoccupazione nostra, e noi abbiamo sempre temuto che battendoci per una soluzione razionale di questo tema e quindi per una concentrazione nella competenza della Regione e delle Provincie di provvedimenti previsti dalle leggi dello Stato e sorretti da contribuzioni dello Stato, abbiamo sempre temuto che qualche cosa si perda lungo la strada, ma qui posso dire che il concetto trattato è svolto e sul quale con il Tesoro si è raggiunto un accordo è proprio questo: alla Regione dovranno essere dati fondi in proporzione a quella che è la ripartizione in campo nazionale del capitolo complessivo stanziato sul bilancio dello Stato per l'attuazione di questa legge. Quindi perdite e danni sotto questo profilo non ne dovrebbero derivare. Più difficile è l'adozione del metodo per l'assegnazione di queste somme. Non vi sarà sfuggito che l'art. 5 che tratta la materia a questo proposito è molto poco esplicito.

Non si dice come questa quota deve essere assegnata, perchè? Perchè agli effetti pratici sarebbe augurabile che l'assegnazione avvenisse con decisione amministrativa, però esistono gli uffici legislativi dello Stato che hanno perplessità a questo proposito, perchè dicono che il trasferimento da un capitolo, sia pure parziale trasferimento, da un capitolo del bilancio dello Stato ad un capitolo del bilancio regionale non potrebbe essere conseguito con un atto amministrativo e si dovrebbe tornare sulla legge 991, lo Stato dovrebbe tornare sulla legge 991 inserendo una norma con la quale esplicitamente si dica che anno per anno

vengono assegnate alle Regioni a Statuto speciale che hanno competenza in materia di agricoltura, e sono tutte quote proporzionali quel tale capitolo di cui all'art. 31. Per non compromettere questa questione, e sempre nella speranza di raggiungere un accordo attraverso un atto amministrativo, si adottò questa formula che fa solo riferimento alla quota assegnata alla Regione sulla revisione di spesa di cui all'art. 31. Non si dice con quale modalità questa quota verrà stabilita, ma la mia speranza è che, mentre nelle nuove leggi sarà sempre opportuno che sia espressamente prevista l'esistenza delle Regioni se queste nuove leggi dello Stato trattano materie di competenza regionale e che quindi sia sempre espressamente decisa la modalità di attribuzione alla Regione di una quota proporzionale di capitolo di bilancio, mentre per le nuove leggi è necessario che ciò avvenga, per queste leggi — e sono parecchie, uscite dopo la emanazione dello Statuto — forse praticamente si potrà conseguire la soluzione della attribuzione di una quota proporzionale alla Regione anche attraverso un atto amministrativo e quindi con procedura più semplice.

In conclusione devo ritenere che il provvedimento così com'è sia un utile esperimento di applicazione, di riconoscimento delle competenze della Regione attraverso una legge regionale in materia disciplinata da leggi dello Stato, che non incontri situazioni di disagio sul terreno concreto delle somme che dovranno essere destinate al raggiungimento di questi scopi, e che soprattutto il provvedimento valga a mettere, anche attraverso la proposizione di questo testo di legge, maggiormente in vista il tema generale agli organi dello Stato affinché poi pian piano si arrivi alla soluzione radicale di tutta la materia.

**PRESIDENTE:** Se nessuno chiede la parola la discussione generale è chiusa. Pongo ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità. Leggo il testo della Commissione.

Art. 1

*«Le disposizioni della legge 25-7-1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani e successive modificazioni apportate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, a partire dal 1 luglio 1955».*

**RAFFAELLI (P. S. I.):** Vorrei cercare di spiegare meglio l'osservazione che avevo fatto, perchè mi sembra che il Presidente nella sua risposta abbia dimostrato appunto che non mi sono spiegato bene. Volevo dire che il testo letterale dice

e viene a significare che una legge dello Stato, che resta tale, noi la modifichiamo a partire dal 1.º luglio o primo agosto. Questa è una delle nostre facoltà? Non credo.

**ALBERTINI (Presidente Giunta Provinc. di Trento - D. C.):** Certo!

**RAFFAELLI (P. S. I.):** Dice di sì?! E' una nostra facoltà farla diventare legge regionale modificandola, difatti se non ho capito male l'Assessore Benedikter ha suggerito un'aggiunta, l'ha detta sotto voce, ma mi è parso di averla colta, «entra in vigore come legge regionale con le seguenti modificazioni». Sono nel banco degli asini per quello che riguarda queste cose, quindi in fatto di formalità ed anche di sostanza giuridica dovrei stare zitto, comunque mi pare che non vada.

**ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.):** Ho capito ora meglio l'obiezione del cons. Raffaelli, e la trovo fondata; però anche qui ricordo qual'è stata la ragione che ci portò nelle discussioni avute con Dietl a suo tempo, a questa formula. Noi avremmo potuto dire con la vecchia formula delle leggi di recezione siciliane che noi facciamo nostra la legge dello Stato, sia pure modificandola, Lei sa quali e quante discussioni quelle leggi hanno suscitato, come la dottrina fu molto perplessa sulla opportunità di ritenere costituzionalmente corretta la soluzione della legge di recezione, e come la Sicilia finì per abbandonarla, ed allora noi avevamo adottato il metodo di dire che le disposizioni di questa tale legge - questa è senza dubbio una nostra facoltà perchè è una legge dello Stato che prevede materia di competenza regionale e noi possiamo farla propria - si applicano anche da noi con queste modificazioni. Ma se Raffaelli suggerisce l'inserimento di quella interpolazione «si applicano come leggi regionali nel territorio della Regione» facendo ritornare a galla un po' il concetto di recezione, rimettendo meglio le cose a posto, siamo perfettamente d'accordo di approvare un emendamento in tale senso.

**RAFFAELLI (P. S. I.):** La paternità è comunque dell'Assessore Benedikter che lo ha suggerito.

**ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.):** Allora faremo così per essere più chiari: «le disposizioni della legge 25 luglio 1952 n. 991, contenenti provvedimenti a favore dei territori montani, si applicano nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige come disposizioni di legge regionale con le

modificazioni di cui agli articoli seguenti, a partire dal primo luglio 1955».

ALBERTINI (Presidente Giunta Provinc. di Trento - D. C.): E' una legge di recezione!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Pressapoco. Siccome sono passate tutte le leggi siciliane, anche questa andrà!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Non è di recezione perchè non ha bisogno di recezione.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma di Odorizzi, Benedikter: «aggiungere dopo le parole "della Regione Trentino-Alto Adige" alla seconda riga dell'art. 1 le parole "come disposizioni di legge regionale" poi continua "con le modificazioni di cui agli articoli seguenti"». E' una inserzione fra le parole «Alto Adige» e «con».

MITOLO (M. S. I.): Così ci sarebbero due «disposizioni», «disposizione» e «come disposizione».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Praticamente è una formula per dire che noi applichiamo e facciamo nostra la legge dello Stato.

MITOLO (M. S. I.): Allora proporrei di mettere «norma», per non ripetere.

PRESIDENTE: «Come norma di legge regionale».

BRUGGER (S. V. P.): No, «norma» va prima.

PRESIDENTE: L'articolo suonerebbe così: «Le disposizioni della legge 25-7-1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani e successive modificazioni apportate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige come norme di legge regionale con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, a partire dal 1 luglio 1955». Non so perchè si debba mettere la parola «norma»...

MITOLO (M. S. I.): Per non ripetere due volte la parola «disposizione».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Mettere «come legge regionale».

PRESIDENTE: «Si applicano nel territorio

del Trentino-Alto Adige come legge regionale». Chi è d'accordo con l'emendamento alzi la mano.

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D. C.): Astenuto!

PRESIDENTE: Approvato a maggioranza con un'astensione.

CAMINITI (P. S. D. I.): Anch'io astenuto!

PRESIDENTE: Approvato a maggioranza con 2 astensioni. E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

#### Art. 2

*«Le potestà amministrative, che ai sensi di tale legge sono attribuite agli organi dello Stato, sono esercitate, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione o dalle Provincie di Trento e di Bolzano, a mezzo dei propri organi ed uffici, secondo le rispettive competenze.»*

*Alla Commissione Censuaria centrale di cui all'art. 1 della legge statale, sono sostituite le Commissioni Censuarie provinciali secondo la rispettiva competenza».*

SCOTONI (P. C. I.): Riprendendo un po' quello che ha detto prima Raffaelli sarebbe stato utile precisare quali sono le competenze della Regione e delle Provincie, in quanto bisogna pensare che c'è della gente che domani prenderà in mano questa legge e dovrà fare delle domande, rivolgersi a qualcuno, e non si può pretendere che costoro facciano un lavoro di interpretazione della legge, dello Statuto ecc. per sapere a quale ufficio devono rivolgersi e via dicendo; ed anche perchè mi pare che le rispettive competenze, di cui è cenno al primo comma e le competenze di cui è cenno al secondo comma, abbiano un significato diverso. Se ben capisco «le rispettive competenze» come ultime due parole del primo comma sono competenze statutarie in materia; mentre le seconde si riferiscono a competenze territoriali. Forse è un motivo di confusione o qualche cosa del genere. Se è possibile che qualcuno...

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): E' difficile farlo adesso.

SCOTONI (P. C. I.): ...abbia una risposta abbastanza precisa e tranquillizzante da dare penso che sarebbe bene, altrimenti pazienza.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Sarebbe preferibile.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Dichiaro la mia astensione e quella di Vinante per le ragioni già dette e per la risposta che non è stata tranquillizzante e soddisfacente. Noi riteniamo che effettivamente la applicazione dell'art. 2 possa dar luogo a notevoli inconvenienti. Attualmente le potestà amministrative sono esercitate dagli uffici forestali i quali sono *uffici a mezzadria* fra Stato e Regione non ben definiti, comunque dovrebbero essere della Regione, lavorano in funzione però della applicazione delle nuove leggi dello Stato e ricevono le direttive dagli organi statali, se non sbaglio; quindi non è mezzadria, *ma colonia parziaria!*...

**ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D. C.)**  
E' appunto per quello che diamo la disdetta!

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Qui oggi c'è una certa unità amministrativa. Ci sono due diverse fonti da cui provengono le direttive da parte dello Stato per l'applicazione di legge dello Stato e la erogazione di fondi statali, da parte della Regione per quel che riguarda l'amministrazione del patrimonio forestale e le altre competenze. Domani non si tratta più di questa dualità che in fondo non dà molto fastidio. Si tratta di dire quello che ha accennato Scotoni; da una parte si mette il cittadino nella difficoltà di sapere per quella tale disposizione di legge, per quel tale intervento se sarà competente la Provincia o la Regione, d'altra parte vi è la difficoltà proveniente rispettivamente alla Regione e alle Provincie di ripartirsi equamente queste competenze. Per cui quello che oggi viene fatto dagli uffici forestali, domani dovrà essere fatto in parte dagli uffici forestali come uffici della Regione e in parte dovrà essere trasferito a non so quali uffici, ma uffici della Provincia, comunque si troverà una soluzione di volta in volta. Se si tratterà di artigianato, poichè nello Statuto è previsto che sono competenti le Provincie, si passerà di lì. Io penso che le controversie e le discussioni saranno frequenti. Per questo, senza essere, come ho già detto, contrari alla legge nel suo complesso, specialmente allo spirito che ha informato l'iniziativa, quello di mettere in pratica un altro settore di nostra competenza, sull'art. 2 ci asteniamo.

**BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S. V. P.):** Vorrei richiamare l'attenzione su di un passo della relazione, dove si dice a pag 2: «Il primo comma dell'art. 2 della proposta di legge comporta che tutte le attribuzioni del potere centrale nelle materie di rispettiva competenza, so-

no esercitate dagli organi esecutivi della Regione e delle Provincie (usi civici, comunioni familiari), mentre rimangono immutate le attribuzioni degli uffici periferici passati all'ordinamento regionale». Cioè, in altre parole, la questione sollevata dai cons. Scotoni e Raffaelli non sorge per ora con questa legge di recezione, impropriamente di recezione, e si può anche dire che nell'ordine delle competenze degli uffici non subentra alcun cambiamento in quanto l'art. 2 non contiene l'applicazione dell'art. 14 dello Statuto. Nella legge cosiddetta della montagna vi sono solo due passi che si riferiscono alle competenze statutarie delle Provincie, cioè alle comunioni familiari e agli usi civici, mentre per il resto la legge non tocca l'ordinamento attuale delle competenze.

**SCOTONI (P. C. I.):** Veramente non mi convince molto questa spiegazione perchè penso, a proposito di usi civici e comunioni familiari, che i casi sono due: o gli interventi previsti dalla legge sulla montagna si limitano a forme di contributo o altro che non presuppongono quindi una competenza legislativa in materia, — domani, per ipotesi, un comune potrebbe dare dei contributi a chi si trova in quelle determinate condizioni — oppure veramente si entra nella competenza di queste materie. Se si entra nella competenza di queste materie provinciali, può una legge regionale disciplinare il passaggio di competenza fra lo Stato e le Provincie? Non mi sentirei molto sicuro su questa tesi anche perchè se non è lo Stato...

**ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.):** Questo è giusto.

**SCOTONI (P. C. I.):** ...o la Provincia che disciplina questo argomento potrebbero avvenire dei fatti molto strani. Per esempio, mettiamo che vengano stabiliti degli aiuti finanziari per la conservazione degli usi civici: ad un certo punto interviene la legge regionale che dice: lo Stato non c'entra più, non è più di sua competenza, lo Stato non lo fa più, e la Provincia cosa può fare non avendo in bilancio degli stanziamenti previsti per far fronte a questo? La cosa è piuttosto complessa. Se invece si tratta puramente di un intervento burocratico, cioè di chi deve assumere e deve istruire certe pratiche, di chi deve prendere determinate decisioni, allora forse penso che si potrebbe cercare di trovare una formula adeguata. E' inutile dire: «le rispettive competenze», perchè se sono le competenze previste dallo Statuto la nostra legge nulla toglie e nulla aggiunge perchè evidentemente non potrebbe la legge regionale to-

gliere o attribuire competenze alle Provincie. Se si tratta semplicemente di una questione funzionale allora forse si potrebbe dire «secondo le competenze che verranno precisate nel regolamento di esecuzione».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Forse è meglio.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 2: approvato a maggioranza.

#### Art. 3

«Gli artt. 6 e 33 della legge 25-7-1952, n. 991, non si applicano nella Regione Trentino-Alto Adige.

Gli artt. 9, 10 e 22 della legge trovano applicazione, salvo l'inciso "l'organo regionale competente".

Continuano ad applicarsi come legge dello Stato gli artt. 8, 32 1.o e 2.o comma, 35, 26 e 27, quest'ultimo limitatamente alle potestà amministrative non passate agli organi della Regione, in base all'art. 1 della presente legge.

I termini di cui agli artt. 15 e 38 decorrono a partire dall'entrata in vigore della presente legge».

Qui dice: «1.o e 2.o comma»: intende?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): 32 evidentemente, al 1.o e 2.o comma, la Cassa Depositi e Prestiti.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo preletto: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

#### Art. 4

«Il secondo comma dell'art. 20 della legge dello Stato 25-7-1952, n. 991, è modificato come segue: "Le spese per le altre opere di competenza regionale di cui al primo comma dell'art. 19 sono sostenute dalla Regione per l'84% dell'importo complessivo".

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

#### Art. 5

«La quota assegnata alla Regione sulle previsioni di spesa di cui all'art. 31 della legge 25-7-1952, n. 991, dovrà essere destinata esclusivamente dalla Regione a far fronte agli oneri previsti dalla presente legge».

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

#### Art. 6

«La prima proposizione dell'art. 2 della legge 25-7-1952, n. 991, è modificata come segue:

"Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di questa, sarà concessa annualmente per gli esercizi finanziari 1955 al 1962 una anticipazione agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli o associati, operanti nei territori montani".

SCOTONI (P. C. I.): Volevo domandare e sarà una domanda così, e non attendo neanche una risposta, data la strana situazione che si è determinata su questa legge: con l'entrata in vigore di questa legge le competenze dovrebbero passare alla Regione, le pratiche che sono attualmente in corso o sono in via di definizione, le continuerà a trattare lo Stato? C'è qualche cosa che è stato convenuto, verranno fermate e passate agli organi regionali? Secondo: se ben ricordo la legge sulla montagna prevede interventi anche per il parziale pagamento degli interessi sui mutui e via dicendo; quelli resteranno iscritti ormai nel bilancio dello Stato o se li assume la Regione? E' una serie di problemi non molto gravi e grandi ma comunque di una certa importanza nell'applicazione pratica di questa disposizione che sarebbe stato bene chiarire. Lo dico non tanto per avere una risposta immediata, che non si può pretendere nella situazione di carenza in cui a proposito l'Assessorato si trova, ma perchè penso che queste cose finiranno con l'affiorare e forse è bene che qualcuno si preoccupi per vedere di trovare già una soluzione e non fare attendere troppo coloro che hanno avanzato richieste, e comunque perchè le cose possano avere un più facile svolgimento.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Per questa sua ultima domanda, cons. Scotoni, la prego di considerare che è stato stabilito che questa legge entra in vigore dal 1.o luglio con questo concetto: al 30 giugno si chiude l'esercizio finanziario dello Stato per l'anno 1954-55. Quindi tutte le pratiche che in questo esercizio finanziario sono state presentate allo scopo di fruire, sotto una forma o l'altra, di queste provvidenze continuano ad avere il loro corso. Per noi la legge entra in vigore dal 1.o luglio, cioè finito l'esercizio finanziario dello Stato, in maniera che deve essere chiaro, e riusciremo a 'chiarirlo' poi anche in sede di esecuzione in quanto la legge venga approvata, perchè è un

esperimento che intendiamo fare, in quanto si riesca ad ottenere la parte fondamentale che è l'art. 5, cioè l'accordo sull'assegnazione alla Regione della quota di fondi, riusciremo a stabilire che lo Stato si assorba gli arretrati fino al momento dell'entrata in vigore della legge e per il resto provvederemo noi. D'altronde gli organi che hanno attuato e attuano la legge dello Stato sono sempre i nostri. Quindi spero che questa situazione, che potrebbe realmente delinearsi, si potrà praticamente risolvere. Piuttosto, per una ragione di sistematica, siccome questa proposta di modificazione della Commissione riguarda l'art. 2 della legge, proporrei solo come collocamento dell'articolo nella legge che questo art. 6 diventi art. 3, si spostano gli altri perchè con l'art. 3 modifichiamo lo art. 6, 31 e 23, e poi in fondo torniamo all'art. 2. Quindi, ferma restando la dizione dell'articolo, dovrebbe diventare l'art. 3 e spostare gli altri articoli, è solo un collocamento.

**PRESIDENTE:** Allora l'art. 6 diventa art. 3, l'art. 3 diventa art. 4, il 4 diventa 5, il 5 diventa 6. E' posto ai voti l'attuale art. 6: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

#### Art. 7

*«Le disposizioni del Regolamento di esecuzione della legge 25-7-1952, n. 991, emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 16-11-1952, n. 1979, si applicano nel territorio della Regione salvo eventuali modificazioni».*

*«La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».*

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Si passa alla votazione. (Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 31 favorevoli, 3 contrari, 5 schede bianche.

**Punto 9 dell'Ordine del giorno:** Disegno di legge n. 175: *«Composizione della Commissione in materia di controversie di spedalità».*

La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

**BERTORELLE** (Assessore Attività Sociali - D.C.): (legge la relazione).

**PRESIDENTE:** Lettura della relazione della Commissione legislativa.

**PANIZZA** (D.C.): (legge la relazione della Commissione).

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione generale. La parola all'avv. Erckert.

**ERCKERT** (Presidente G. P. Bolzano - S. V. P.): Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf habe ich schon seinerzeit in den Vorbesprechungen Stellung genommen. Ich habe dann die Sache weiter nicht mehr genau verfolgt; wie ich jedoch dann das Gesetz in seinem heutigen Entwurf gesehen habe, habe ich mich entschlossen, einen Abänderungsantrag zum Artikel 1 einzubringen, und zwar aus folgenden Gründen: Diese Tätigkeit des bisher zuständigen Präfekten ist eine solche in Ausübung seiner Aufsichtsfunktion gegenüber den Spitälern und den verschiedenen sanitären und Wohlfahrtseinrichtungen. Im Art. 80 des Gesetzes vom Jahre 1890 war noch die Giunta Provinciale zuständig, die über die Frage zu entscheiden hatte, welche Körperschaft an das Spital zu zahlen hat. Der Zweck dieser Bestimmung war der, den Spitälern die Eingänge zu sichern und die Entscheidung der Giunta Provinciale hatte lediglich den Zweck, eine von diesen Körperschaften zunächst zur Zahlung zu zwingen, wobei es selbstverständlich damals wie heute den Körperschaften unter sich immer noch freisteht, im Prozesswege festzustellen, wer eigentlich der Verpflichtete ist. Wie gesagt, laut Art. 80 des Gesetzes von 1890 war die Zuständigkeit für diese Entscheidungen bei der Giunta Provinciale. Mit dem Gesetz vom Jahre 1923 wurde der Art. 80 dahin geändert, dass an die Stelle der Giunta Provinciale der Präfekt getreten ist, da nach der damaligen Gesetzgebung der Präfekt die Aufsicht über die Wohlfahrtsstiftungen auszuüben hatte. Also immer war es eine Kompetenz, die in die Aufsichtsfunktion eingereiht werden muss. Warum hat man das gemacht? Man hat das deswegen gemacht, weil es schneller und bequemer ist, diese Funktion dem Präfekten zu übertragen. Mit dem Gesetz vom 26. April 1954 wurde dann dem Präfekten eine dreigliedrige Kommission von Technikern beigegeben, bestehend aus dem Provinzialarzt, dem Leiter des Arbeitsamtes und dem Präfektursbeamten, welcher die Akten der Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen behandelt. In den anderen Provinzen haben wir heute noch das sogenannte «Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica». Diese Kommission besteht aus 5 Vertretern verschiedener Körperschaften und aus diesen 3 selben Personen, die jetzt auf Grund des 54iger Gesetzes eigentlich praktisch die Entscheidung fällen, dem Provinzialarzt, dem Leiter des Arbeitsamtes und dem Beamten, der die Wohlfahrtseinrichtungen behandelt. Bei uns

ist diese Kommission laut Art. 48, Punkt 5, des Statutes durch den Landesausschuss ersetzt worden, sodass sie hier nicht in Funktion ist.

Aus all dem, was ich bisher gesagt habe, ergibt sich eindeutig, dass die Tätigkeit des Präfekten bisher und die Tätigkeit dieser Kommission ausschliesslich eine verwaltungsmässige Tätigkeit in Ausübung der Aufsichtsfunktion über die Wohlfahrtseinrichtungen ist, und nachdem diese Tätigkeit durch das Statut auf den heutigen Landesausschuss übergegangen ist, so ist meines Erachtens heute der Landesausschuss als Aufsichtsbehörde zuständig.

Ich werde daher den Abänderungsantrag in dem Sinne umwandeln, dass anstatt des Präsidenten des Landesausschusses der Landesausschuss entscheiden soll, um dadurch jede Unvereinbarkeitsfrage auszuschalten.

Eine Schwierigkeit kann sich praktisch nicht ergeben, weil die Kompetenzen zwischen den verschiedenen Körperschaften genauestens abgegrenzt sind und die Provinz selbst kaum in einen Konflikt verwickelt werden kann. Ganz abgesehen davon ist es ja diese Dreierkommission, die praktisch entscheidet. Der Landesausschuss oder dessen Präsident kann praktisch nichts anderes tun als auf Grund des Gutachtens das Dekret ausfertigen. Er entscheidet also in Wirklichkeit gar nicht, er kann gar nicht anders entscheiden als die Kommission vorschlägt, weil das Gesetz ausdrücklich sagt «su parere conforme». Daher bitte ich, diesen Abänderungsantrag, sobald wir dann zum Artikel 1 kommen, anzunehmen. Dies wären die juristischen Gründe.

Weiters mache ich praktische Gründe geltend, und das sind die, unseren Bürokratismus, der sowieso schon so kompliziert ist, nicht noch komplizierter zu machen. Es ist doch viel einfacher, wenn der Landesausschuss, der sowieso die Gemeindeaufsicht und die Aufsicht über die Wohlfahrtseinrichtungen hat, auch diese Kompetenz weiterhin ausübt. Es ist richtig, dass die Gesetzgebungskompetenz auf diesem Gebiet der Region zusteht, das heisst aber nicht, dass diese alle gesetzgebenden Kompetenzen auch gleichzeitig in Verwaltungsbefugnisse umwandeln muss. Die Region soll die Kompetenzen des Ministeriums übernehmen, soll aber die Zentralisierung, die heute schon besteht, in der Form aufrecht erhalten, wie sie im Gesetz vorgesehen ist und wie sie mit unserem Statut in Einklang gebracht werden kann.

Das mit wenigen Worten zur Erläuterung meines Abänderungsantrages, der natürlich eine

wesentliche Änderung des gesamten Gesetzes betrifft.

Die Kompetenz der Region wird dadurch anerkannt, dass die genannte Dreierkommission mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses ernannt und eingesetzt wird. Soviel zur Begründung dieses meines, wie ich glaube, sehr korrekten Abänderungsantrages, der im vollen Einklang ist mit dem Geist sowohl der Regional- als auch der Provinzialautonomie, insbesondere hinsichtlich der Dezentralisierung auch auf die Provinz von Kompetenzen, die ihr bisher zugestanden haben und die ihr auch mit einem Regionalgesetz ohne weiteres zuerkannt werden können.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Vuole forse tradurre lei stesso?

ERCKERT (Presidente Giunta Prov, Bolzano S. V. P.): Ho presentato all'art. 1 un emendamento nel senso che le controversie di cui si tratta vengano decise dal Presidente della Giunta provinciale, su parere conforme della Commissione prevista all'art. 1 della legge del 1954. Dico subito che vorrei modificare questo mio emendamento nel senso di sostituire il Presidente della Giunta provinciale, perchè in base all'art. 48 punto 5 la Giunta provinciale ha competenza per quanto riguarda la vigilanza tanto sui comuni che sugli enti locali, come sulle opere pie. Quindi è più logico che la competenza sia data alla Giunta. Secondo me l'attività del Prefetto finora era una attività di vigilanza sulle opere pie, secondo la legge del 1890 era competente la Giunta provinciale. Con la legge del 1923 questa competenza è passata ai Prefetti, probabilmente per praticità e per semplicità ed anche per abbreviare la procedura. Nella legge del 1954 ai Prefetti è stato affiancato un comitato costituito da tre persone: il medico provinciale, il direttore dell'ufficio del lavoro ed un funzionario, che normalmente si occupa della vigilanza sulle opere pie. Solo su parere conforme di questa Commissione il Prefetto può decidere e quindi praticamente non decide il Prefetto e non deciderà in futuro, se viene accettato l'emendamento, il Presidente e rispettivamente la Giunta provinciale, ma praticamente sempre questa Commissione. Nelle altre Provincie questa competenza spetta ad un comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica composto di 5 membri designati da diverse istituzioni ed appunto anche da questi tre funzionari dell'attuale Commissione. Quindi anche questo mi sembra provare che si tratta di una funzione di vigilanza sulle opere pie. Perciò sono di opinione che,

anche con riguardo all'art. 48, punto 5 che affida tanto la tutela quanto la vigilanza non solo nei confronti dei comuni e degli altri enti pubblici, ma anche nei confronti delle opere pie alla Giunta provinciale, anche questa materia venga assegnata alla stessa Giunta provinciale in base allo Statuto. D'altro canto bisogna evitare il burocratismo, e questa attività rientra nelle funzioni dell'ufficio di vigilanza. Così si evita che una volta ci si rivolga alla Regione e una volta alla Provincia, per esempio, per pagamento da parte di privati. Secondo me, la Regione ha senza dubbio la competenza di legiferare, ma la Regione deve ottenere le competenze del Ministero e non accaparrarsi le competenze degli organi inferiori. Secondo me, è più pratico che questa competenza rimanga alla Provincia. La competenza della Regione è riconosciuta dal fatto che questa Commissione viene nominata dal Presidente della Giunta regionale, mentre l'attività viene decentrata alla Provincia. Conflitti non ce ne saranno. D'altro canto decidono praticamente queste tre persone che formano il comitato, e il Presidente della Giunta provinciale non può altro che accettare e decidere in base al parere di questo comitato perchè la legge stessa dice «su parere conforme».

Per questi motivi pregherei il Consiglio di accettare, quando arriviamo alla discussione dell'art. 1, la mia tesi e il mio emendamento.

**PRESIDENTE:** Altri chiede la parola sulla discussione generale? L'Assessore Bertorelle.

**BERTORELLE** (Assessore Attività Sociali e Sanità - D.C.): Devo dire anzitutto che la presentazione di questo emendamento mi ha comprensibilmente sorpreso. Qui non si tratta di un emendamento che apporta delle modifiche alla legge ma di un emendamento che capovolge completamente la legge, che, se accettato, disporrebbe il passaggio della competenza dallo Stato alle Provincie anzichè dallo Stato alla Regione. Vorrei fare brevemente anzitutto la storia di questo provvedimento legislativo e della materia che ci dà argomento oggi di discutere.

Ci sono tre disposizioni di legge che si sono susseguite nel tempo: l'art. 80 della legge del 1890 sulla istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la quale demandava la soluzione delle controversie fra Provincia e comuni ed opere pie, relative a spese di spedalità, alla Giunta provinciale amministrativa, se la vertenza era fra istituzioni della stessa provincia e con decreto ministeriale oltre al Consiglio di Stato, se fra istituzioni di provincie diverse. La materia è stata modificata con

la legge del 30-12-1923, art. 36, sostituito dall'art. 80, e sono demandate le stesse competenze per gli stessi enti rispettivamente al Sottoprefetto ed al Prefetto, se si riferivano a controversie nello ambito della Sottoprefettura e della Prefettura, oppure al decreto del Ministro dell'Interno se si riferivano a controversie di più provincie. Al Sottoprefetto e al Prefetto in quanto organi decentrati del Ministero dell'Interno e non quanto organi di vigilanza e tutela, perchè in ogni caso il Sottoprefetto non aveva certo funzioni di vigilanza e tutela. La materia è stata radicalmente modificata con la legge 26-4-1954, n. 251, legge cosiddetta Braschi, che all'art. 3 ha stabilito anzitutto l'estensione del giudicato di questa commissione non solo alle opere pie, ai comuni ed alle Provincie, ma anche agli enti mutualistici, agli enti assicurativi di diritto pubblico, ai consorzi provinciali antitubercolari. E' evidente che su questi enti, cioè i consorzi antitubercolari ed enti mutualistici, la Giunta provinciale non ha la vigilanza e la tutela. Inoltre ha deciso la legge del 1954 di deferire la decisione al Prefetto del luogo dove si è svolto il ricovero, ciò anche se l'ente obbligato sia un ente al di fuori della regione. Potrebbe essere obbligato il comune di Roma o di Napoli; se il ricovero si è svolto a Bolzano e a Trento sono competenti i prefetti di Trento e di Bolzano. Ha inoltre introdotto questa Commissione che ha un carattere sui generis, infatti non esprime un parere puramente consultivo ma un parere vincolante per il Prefetto nella decisione.

Questo ricorso chiude la via ad ogni altro ricorso in via amministrativa perchè le decisioni del Prefetto sono definitive; contro tale decisione è ammesso solo il ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato. Questa è un po' la storia della situazione.

Ora nella nostra Regione, prima che entrasse in vigore la legge Braschi del 1954, esisteva, come ho detto, questa situazione: controversie fra istituzioni della stessa provincia deferite al Commissario del Governo di Trento, al Vice Commissario del Governo di Bolzano, rimaste però inevase; controversie fra istituzioni ed enti di due provincie decise dal Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, prima ancora che uscissero le norme di attuazione, ha stabilito che queste pratiche andassero alla Giunta regionale, ed infatti sono affuite numerose. Quando poi è stata approvata la legge Braschi che modificava sostanzialmente la materia, da parte della Regione in un momento di perplessità è stato chiesto il parere al Ministero dell'Interno, e ho qui la lettera indirizzata dal Presidente della Giunta regionale al Ministero

dell'Interno nella quale si dice: «Con note in data 19 agosto u. sc. n. 26282 cod. on. Direzione rimetteva per le decisioni di competenza di questa Giunta regionale gli incartamenti di tre pratiche relative a controversie in materia di spedalità sorte fra l'Ospedale civile di S. Chiara di Trento ed i comuni delle due provincie di Trento e di Bolzano. La competenza della Regione trova il suo fondamento negli articoli 4 e 13 dello Statuto speciale; ma, ciò ammesso, appare altrettanto logico e necessario che la competenza finora riconosciuta ai Prefetti a norma dell'art. 80 - lettera a) della legge 17 luglio 1890 n. 6972 spetti nella Regione ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, ciascuno per il territorio della rispettiva provincia, potendosi soltanto così trovare il modo di salvaguardare il disposto della legge, che ha inteso assicurare il ricorso gerarchico contro ogni decisione in materia di spedalità. Si prega pertanto codesto Ministero di voler impartire istruzioni al riguardo, invitando il Commissariato al Governo di Trento e il Vice Commissariato del Governo di Bolzano a rimettere rispettivamente alla Giunta provinciale di Trento ed a quella di Bolzano tutte le pratiche pendenti di controversie per spese di spedalità».

In questa lettera si esprimeva il parere della Giunta regionale che, pur avendo dubbi fondati in materia, già si pronunciava per la competenza dei Presidenti delle Giunte provinciali. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere al Consiglio di Stato che è stato di avviso contrario sia alla lettera iniziale della Regione sia all'opinione del Ministero dell'Interno e ha deciso con suo parere, che ho citato prima, del 21-6-1954, che «le controversie in tema di spedalità debbano essere decise dalla Regione Trentino-Alto Adige sia se sorgano nell'ambito della stessa provincia che se sorgano tra provincie diverse o tra Enti appartenenti a provincie diverse», e lo ha coscienziosamente motivato. Ha detto che «le Provincie non hanno alcuna competenza in materia di assistenza e beneficenza e che le medesime sono soltanto chiamate ad esercitare la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 48, n. 5 citato Statuto). La Sezione osserva che se (come esattamente rileva l'Amministrazione referente) l'art. 5 n. 2 dello Statuto del Trentino-Alto Adige ha attribuito alla competenza della Regione tutta la materia relativa alle istituzioni di assistenza e beneficenza, in essa comprese le controversie di spedalità, non sia poi possibile distinguere a seconda che tali controversie sorgano nell'ambito della stessa provincia o di provincie diverse, non essendovi disposizioni che, nell'ordina-

mento regionale suddetto, attribuiscono in tutto od in parte ad altri organi o Enti la decisione delle dette controversie. Vero è che le provincie del Trentino-Alto Adige sono investite di poteri di vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 48 n. 5 citato statuto); ma le dette Provincie non hanno, a differenza della Regione, una competenza generale in materia, mentre d'altronde la decisione di controversie sulle spedalità non rientra tra le funzioni di vigilanza e tutela, avendo il fine di risolvere, in via amministrativa, controversie di carattere patrimoniale circa la spettanza di oneri, fine che non può essere ricondotto a quello della funzione tutoria. Peraltro che le Provincie non possano essere chiamate a decidere controversie di spedalità appare evidente ove si consideri che le provincie possono essere interessate nelle dette controversie anche quando sorgano nell'ambito della stessa circoscrizione provinciale». Si ravvisa quindi una certa incompatibilità perchè verrebbero decise controversie che riguardano sia la Provincia che il consorzio provinciale antitubercolare, il cui presidente, per legge, è il Presidente della Provincia. Ma ho trovato anche argomenti nella relazione alla legge Braschi, alla legge del 1954, che dice: «Premessa la competenza a decidere con riguardo al territorio della Provincia nella quale ha sede lo ospedale che ha accolto l'infermo, il prefetto è investito della funzione giudicante amministrativa non più quale capo degli organi di vigilanza e tutela sugli enti locali della Provincia, ma quale rappresentante diretto del potere esecutivo».

Premessa questa cronistoria trovo ingiustificato e strano l'atteggiamento di chi ha presentato questo emendamento, lo trovo strano anche per un'altra considerazione di correttezza, vorrei chiamarla, — non posso esimermi dal dirlo — perchè effettivamente se la nostra amministrazione regionale deve camminare su questi binari non c'è più la certezza di quello che noi facciamo e prepariamo. Una volta avuto il parere del Consiglio di Stato, mi sono preoccupato di preparare il disegno di legge per la nomina della Commissione in quanto ritenevo che non bastasse una decisione della Giunta per nominare la Commissione ma che ci volesse un provvedimento legislativo. Il provvedimento legislativo è venuto allo esame della Giunta Regionale il 18 marzo, in tale occasione i membri della Giunta hanno deliberato all'unanimità, come dice la deliberazione, di approvare il disegno di legge. In tale occasione alcuni membri di lingua tedesca hanno espresso le loro osservazioni al riguardo e queste osservazioni sono riportate fedelmente nel verbale ste-

nografico. Comunque alla fine della riunione è stato deciso all'unanimità di mandarlo in commissione. La Commissione legislativa ha approvato, con l'astensione di un membro, il disegno di legge; era il giorno 15 giugno, alla vigilia della discussione, mi si presenta questo emendamento che cambia sostanzialmente la situazione mettendomi di fronte ad una situazione un po' grave. I Consiglieri devono sapere che giacciono presso la Giunta regionale i ricorsi dal 1952, passati alla Regione dal Commissario del Governo e dal Vice Commissario del Governo. 70 ricorsi che sono stati istruiti e attendono l'approvazione della legge per essere sottoposti poi alla Commissione ed al decreto del Presidente della Giunta regionale; devono sapere che, come ogni legge che vogliamo fare approvare, abbiamo preso accordi preventivamente con gli organi governativi, abbiamo parlato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Interno, i quali hanno approvato la stesura in questo modo. I signori Consiglieri devono sapere inoltre che nello schema delle norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza, attualmente all'esame della Commissione mista per le norme di attuazione, esiste un articolo che riproduce fedelmente la legge che viene esaminata oggi dal Consiglio Regionale, e questo articolo è stato approvato all'unanimità dalla Commissione mista con l'assenso cioè dei membri dello Stato e della Regione.

In questa situazione io non ho altro che da raccomandare, dopo aver spiegata la situazione ai signori Consiglieri, l'approvazione della legge. Dovrei fare alcune osservazioni in merito a quanto detto dal Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano. Egli riconduce la competenza a giudicare le materie di spedalità nella competenza che la Giunta Provinciale ha in base all'art. 48 n. 5 in materia di vigilanza e tutela delle opere pie, ma faccio osservare che non si tratta soltanto di opere pie, ma di consorzi provinciali antitubercolari e di tutti gli enti previdenziali assicurativi di diritto pubblico, sui quali evidentemente la Giunta Provinciale non ha nè la vigilanza nè la tutela. Devo osservare che si tratta di una materia particolarmente delicata nella quale non c'è mai una certa uniformità di decisioni, e quando il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano dice che vi sarebbero anche delle ragioni di praticità per evitare il burocratismo, vorrei dire che il burocratismo non si leva facendo due Commissioni provinciali e probabilmente una regionale, perchè certamente in alcune situazioni non potrà decidere la Giunta Provinciale essendo parte in causa; e in una materia così delicata una uni-

formità di indirizzo è necessaria. Fra l'altro adesso, per esempio, è in discussione presso i nostri uffici — perchè molti ricorsi vertono su questo tema — la materia delle controversie in materia di spedalità che riguardano malattie infettive. Loro sanno quante opinioni ci sono al riguardo. Ora se la Commissione presso la Giunta Provinciale di Trento decidesse in un modo e quella di Bolzano in un altro sarebbe un inconveniente, mentre una Commissione a carattere regionale dà garanzia di una certa uniformità nelle decisioni.

Tutti questi motivi di fatto, di diritto, di opportunità mi inducono a pregare i signori Consiglieri di voler approvare la legge così come è stata presentata, anche per dar modo agli organi e agli uffici del nostro Assessorato di poter procedere con speditezza alla risoluzione di decine e decine di ricorsi che giacciono da tempo.

ERCKERT (Presidente Giunta Prov. Bolzano S. V. P.): Non faccio nessuna polemica; ho già detto all'Assessore Bertorelle che non avevo il tempo di esaminare le pratiche che sono state svolte fra la Giunta Regionale ed il Governo e che non mi sono state rese note. Veramente già nella discussione, quando si parlava di fissare le norme di attuazione, ho espresso chiaramente che resto sul punto di vista che questa competenza deve spettare alla Provincia, anche se la Regione rivendica tale competenza. Questo è il caso tipico in cui si può applicare l'art. 14, quando si vuole! Del resto nella legge del 1923 non sono nominate le istituzioni di assicurazione perchè non esistevano in Italia, neanche il consorzio antitubercolare. Del resto la Provincia non partecipa come Provincia, è un ente a sè stante, dove solo c'è l'unione di persona perchè il Presidente della Provincia è anche, almeno secondo l'attuale legislazione, il Presidente del Consorzio, ma in tutte due le istituzioni sono i Consigli d'amministrazione, in Provincia la Giunta provinciale, per il Consorzio antitubercolare il Consiglio di amministrazione; quindi non c'entra la Provincia come Provincia, è un altro ente. Non è strano che faccia solo ora questo mio emendamento, perchè effettivamente non ebbi il tempo di vedere prima tutte queste leggi che ho ricevuto pochi giorni prima della convocazione del Consiglio. Sono il Presidente della Giunta provinciale ed ho anche tanti altri atti burocratici e tante attività e sono anche purtroppo il Presidente di una commissione legislativa e mi è sfuggita in quel momento questa legge, perchè non ho pensato mai che contenesse simili disposizioni, che in preparazione delle norme di attuazione si era detto che la materia veniva dele-

gata alla Giunta provinciale. Pertanto non volevo offendere il Consiglio Regionale in nessun modo, questo è lontano dalla mia idea; solo voglio difendere la competenza della Provincia. Se la Regione prende le competenze del Ministero e prende anche le competenze degli organi inferiori, allora viene concentrato ed accentrato tutto nella Regione, il che, secondo me, non è opportuno fare, anzi è più opportuno lasciare la decentrazione che abbiamo già in atto. Già il regime fascista voleva accentrare tutto; altrettanto fa ora la Regione accentrando ogni cosa a Trento. Secondo me, è meglio lasciare intatto il sistema vigente, lasciando alle Provincie la loro competenza. Questo è il mio desiderio e la mia idea.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): E' perfettamente giustificato il Presidente della Giunta Provinciale, nel senso che questa sua iniziativa avvenga nella imminenza della discussione della legge perchè mi rendo perfettamente conto che la mole degli incarichi, del lavoro che lo tiene legato al suo tavolo non gli consente di vedere temi di questa natura molto prima nel tempo. Quindi la osservazione ha solo questo sapore: che una proposta di profonda modificazione come fu elaborata dall'Assessore Bertorelle, giunta qui ieri l'altro, rende difficile l'esame e una corretta soluzione del tema giuridico. Lo rende difficile e ne abbiamo avuta tutti l'impressione proprio sentendo la relazione sua e quella di Bertorelle. Le dico subito il mio parere: premesso che non è certo una questione di Stato questa — difatti si potrebbe andare tanto in un modo come nell'altro senza che nascessero gravi inconvenienti —, trovo che non si possa affermare che l'attività di pronuncia su ricorsi in tema di spedalità sia attività di vigilanza e tutela. Anche se non esistesse il parere contrario così esplicitamente elaborato dal Consiglio di Stato, anche se non esistesse la relazione alla legge Braschi che ha esaminato questo tema e ha esplicitamente affermato che non siamo in tema di vigilanza e tutela sugli organi sottoposti appunto alla vigilanza e tutela della Provincia ma siamo in campo di decisione dei ricorsi, che è diverso, anche non fosse questo direi assolutamente che non vedrei qui la possibilità di attrarre alla Provincia una competenza sotto il profilo dell'art. 48.

Pronuncia di ricorsi, cioè decisioni su temi di natura patrimoniale e finanziaria, laddove si determinino contestazioni fra organi amministrativi pubblici interessati al pagamento di quelle spedalità. Si potrà dubitare se questa pronuncia abbia un carattere di vera e piena giurisdizione. La Re-

gione competenze giurisdizionali dirette non ne ha, se fosse materia squisitamente ed esclusivamente giurisdizionale non ci troveremmo di fronte alla proposta di legge Bertorelle. Tuttavia non è certo materia di vigilanza e tutela, è un intervento amministrativo, un intervento amministrativo al fine di decidere una contestazione con carattere non definitivo, la decisione ha un carattere non definitivo in quanto naturalmente gli interessati hanno poi aperte le altre strade previste dalla legge. Perciò non potrei aderire, anche in sede puramente dottrina e scientifica, alla tesi dell'avv. Erckert. Si potrebbe ragionare in altro modo: se non è attività di vigilanza e tutela — e su questo con il parere del Consiglio di Stato e con la relazione Braschi di dubbi ne rimangono pochi, o nessuno anzi —, se non è attività di vigilanza e tutela sarebbe ipotizzabile la applicazione dell'art. 14? Allora andiamo in un altro campo, e qui dovremmo dirci che l'attività amministrativa delegabile, secondo me, con opportunità è più attività diretta a risolvere problemi di interventi, contribuzioni, iniziative che a decidere su ricorsi, e potrebbe essere dubitabile se la facoltà di decidere un ricorso sia delegabile. Perchè il cittadino, il quale dalla legge ha, come organo di decisione, l'organo tale, può non essere contento che questo organo deleghi ad altri questa sua funzione. Se la legge ha voluto dare ad un organo la possibilità di decidere l'ha fatto per qualche ragione, e la possibilità di delegare la facoltà di decisione dovrebbe apparire assolutamente pacifica nella legislazione.

Abbiamo sentito poi dall'Assessore che questa legge egli ha avuto la prudenza, la solita prudenza che ci imponiamo, di portarla anche in campo nazionale, perchè sapete quanto è difficile il coordinamento della legislazione regionale con la legislazione dello Stato, non solo per noi ma per tutte le Regioni esistenti, e ha avuto la certezza che entro questi termini la legge va, mentre se la puntiamo, credo, sotto il profilo della proposta dell'avv. Erckert, cioè della attrazione alle Provincie perchè la materia sarebbe di vigilanza e tutela dei comuni, credo che verrebbe bocciata. Bocciata di fronte alla esistenza del parere del Consiglio di Stato e della relazione che accompagnava il progetto di legge del 1954. Anche se la presentassimo modificando radicalmente la proposta con l'emendamento dell'avv. Erckert come applicazione di delega, perplessità e difficoltà ne sorgerebbero perchè questa materia si trova un po' a cavalcioni fra la materia di amministrazione corrente e la materia giurisdizionale: si tratta di pronuncia di ricorsi. Ora, tenuto conto an-

che di quella situazione pratica che l'Assessore ha presentato, se avessimo avuto forse segnalata questa proposta — e la cosa la dico senza alcun rilievo per quanto riguarda il Presidente della Giunta provinciale — un paio di mesi fa, si sarebbe potuto vedere di appianare la difficoltà in altra maniera. Nella situazione, consentendo che tutti la pensino a loro modo, io sarò per il mantenimento della legge proposta dall'Assessore perchè la ritengo così come è, rispetto all'emendamento proposto, inquadrabile più correttamente in una disciplina legislativa e dottrinale della materia e poi perchè ritengo più pratico vedere andare in porto questo settore, vedere immediatamente la possibilità di pronuncia su quei 72 ricorsi che attendono già, in parte almeno, da parecchi anni, mentre una diversa impostazione temo che incontrerebbe difficoltà e che ritarderebbe la soluzione pratica che tutti vogliamo raggiungere. Non vedo neanche molte complicazioni formali e vedo anche superata la situazione di disagio in cui verrebbe a trovarsi comunque la Provincia se domani la contestazione avesse per oggetto casi che riguardano oneri di spedalità del consorzio antitubercolare, il cui presidente è il Presidente della Giunta Provinciale, che sarebbe poi anche il presidente che deve firmare la decisione di provvedimento. Vedrei anche questa difficoltà eliminata a priori.

Concludo, per parte mia, — dando alla cosa l'importanza che ha —, che io sono per il mantenimento della proposta della Giunta, senza farne per questo caso un tema assolutamente di grande rilievo.

PARIS (P. S. D. I.): Certamente la materia è piuttosto complessa. Ha rilevato giustamente il Presidente della Giunta che si tratta di una materia non ben definita, se sia da collocare nel campo dell'amministrazione o nel campo giurisdizionale dei ricorsi. Tuttavia dalle sue parole è apparso che è possibile, studiando meglio le cose, arrivare ad una composizione. Perchè diceva che se l'emendamento Erckert fosse stato presentato un paio di mesi fa si poteva vedere. Allora, restringendo questo termine di un paio di mesi, dato che ci sono ancora pendenti questi 72 ricorsi, non è possibile sospendere la discussione e vedere di trovare una via d'uscita? Non posso dar torto all'Assessore Bertorelle quando dice che l'emendamento Erckert capovolge i termini e la sostanza della legge, e sono certo che l'avv. Erckert non ha voluto fare alcuna sorpresa e che non ha voluto mettere in difficoltà l'Assessore. Perciò farei la proposta di sospendere questa discussione e di vedere

di approfondire la materia, nella speranza di raggiungere un accordo.

SCOTONI (P. C. I.): Io personalmente su questa legge mi asterrò, perchè non sono molto convinto della procedura preparatoria proprio per quel riferimento fatto dall'Assessore e dal Presidente della Giunta regionale, cioè che l'argomento è stato portato alla Commissione per le norme di attuazione a Roma. Mi pare che mentre su questo punto è stata raggiunta una formula però non è stata ancora definita la questione; pertanto non è proceduralmente pacifico che si decida qui, perchè o è una materia che si deve fare laggiù e va bene, non dobbiamo farla qui, o è materia che si può fare qui e non dobbiamo esaminarla laggiù, tanto più che l'argomento è stato portato in quella sede non a iniziativa ministeriale, ma proprio per iniziativa della Regione. Mi sembra che facilmente gli altri membri, quelli governativi specialmente, potrebbero dire: «avete fatto fare riunioni per discutere su questo argomento e poi ve la siete sbrigata da voi!» Ma a parte questo, sul merito della questione il fatto che i membri della Commissione abbiano in quella sede approvato questa formula non impedisce che ora in questa sede si possa anche prospettare qualche diversa soluzione, perchè mentre la norma di attuazione si limita a un trasferimento dallo Stato alla Regione, può bene la Regione, quando si è impadronita di questa competenza, designare questo o quell'organo o applicare l'art. 14. Eventualmente non si potrebbe, senza contraddire a quello che laggiù abbiamo votato, dire che è una competenza provinciale. Questo non lo potremmo dire, perchè altrimenti non si poteva votare la formulazione predetta. Ed effettivamente mi pare, come del resto era stato spiegato, che non si possa fare un riferimento e penso che lo stesso Presidente Erckert abbia qualche perplessità su ciò, in quanto se egli fosse profondamente convinto che si tratta di una competenza provinciale, non si sarebbe limitato a proporre un emendamento, ma avrebbe proposto di respingere la legge.

Detto questo mi sembra che le soluzioni che si possono prospettare fra le tante teoriche, quelle che mi sembrano meno teoriche e più pratiche siano queste: o si mantengono delle commissioni provinciali come sono adesso, e però si riserva all'organo regionale, al Presidente della Giunta regionale, sia pure sentita la Giunta regionale, di decidere con suo decreto l'argomento — quindi organi consultivi quali sono le commissioni restano provinciali, come sono attualmente, e lo strumento è il decreto fatto dal Presidente della Giunta

Regionale — oppure si applica l'art. 14, se si ritiene di poterlo applicare, superando quei problemi che sono stati posti dal Presidente della Giunta regionale, e allora si lasciano evidentemente le commissioni provinciali, perchè penso che nessuno si porrebbe di fare una commissione unica regionale da servire come organo consultivo ai due Presidenti delle Giunte provinciali; si lasciano le due commissioni provinciali e si delegano i Presidenti delle Giunte provinciali a emettere i decreti relativi. Forse la soluzione che mi sembrerebbe più opportuna è questa, almeno per il momento: lasciare le due commissioni provinciali, anche per ragioni di funzionalità; infatti perchè di esse fanno parte i due funzionari delle Giunte provinciali addetti al servizio di vigilanza e tutela delle opere pie? per una loro specifica conoscenza dell'argomento e delle situazioni; ma il funzionario della Giunta provinciale di Trento avrà molto da dire in merito ai comuni della provincia di Bolzano? il funzionario della Giunta provinciale di Bolzano avrà molto da dire in merito ai comuni della provincia di Trento? Mi sembra molto dubitabile, e quindi, mobilitando praticamente lo stesso numero di persone, — perchè ci sono i due medici provinciali e i due funzionari, per il direttore ce ne vorrebbe uno di più — si potrebbero creare due commissioni provinciali, ognuna con giurisdizione, chiamiamola così, sulla rispettiva provincia, della quale sono molto più bene informati i componenti della Commissione. Stabilire poi che il decreto è del Presidente della Giunta regionale, a meno che non si voglia procedere alla delega, altrimenti delegarlo ai Presidenti delle Giunte provinciali, ma, direi, limitatamente ai conflitti che sorgono fra comune ed enti della stessa provincia, lasciando invece all'organo regionale di decidere sopra i conflitti che sorgono fra comuni di diverse provincie. Questo perchè? Perchè se è vero che attualmente questi conflitti vengono sciolti dai Prefetti, è anche vero che il Prefetto non è un rappresentante della Provincia e degli interessi locali, è un funzionario del Governo, è un funzionario che si dovrebbe quanto meno ritenere al di sopra di ognuna di quelle influenze che ci possono essere e che evidentemente fanno vedere, sotto un profilo più giustificato le esigenze almeno presentate da quei comuni che sono della stessa provincia. Mentre invece non si può, a priori riconoscere che gli organi provinciali non si sentano maggiormente legati a ragioni, motivi ed insistenze dei comuni della provincia nella quale operano. Quindi, ripeto, lascerei le commissioni provinciali e la competenza a decidere eventualmente delegata ai Presidenti delle

Giunte provinciali, però limitatamente alle controversie sorte fra i comuni della stessa provincia. Questa del resto era pressapoco la proposta che avevo fatta anche in Commissione agli affari sociali quando discutemmo questa legge. Allora non venne molto approfondita la questione; in Commissione abbiamo discusso questo argomento, ma allora non venne molto approfondito e le cose restarono così, proponendo che comunque chiunque avesse un chiarimento da dare lo potesse eventualmente sviluppare in Consiglio.

**PRESIDENTE** (Vice Presidente avv. Rosa - D. C.): Chi prende la parola?

**ODORIZZI** (Presidente G. R. - D. C.): Mi pare che, tutto sommato, la proposta di Paris di sospendere la decisione su questo progetto di legge per un esame ulteriore sotto il profilo delle questioni che sono state sollevate nella discussione generale sia saggia, e per parte mia prego il Presidente del Consiglio di metterla ai voti.

**PRESIDENTE**: Pongo ai voti il rinvio della legge al punto 9 dell'Ordine del giorno: «Composizione della Commissione in materia di controversie di spedalità»: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

**Punto 10 dell'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 176: «Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale». La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): (legge la relazione).

**PRESIDENTE**: La parola al Presidente della Commissione legislativa.

**ERCKERT** (Presidente Commiss. AA. GG. - S. V. P.): (legge la relazione della Commissione).

**PRESIDENTE**: E' aperta la discussione generale.

**PUPP** (S. V. P.): Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte ich einige Bedenken hier vorbringen:

Erstens erscheint es mir etwas eigenartig, dass dieses Gesetz, welches doch die öffentlichen Arbeiten betrifft, nicht auch die eigens dazu bestimmte Kommission für die öffentlichen Arbeiten berührt hat, sondern lediglich die Kommission für allgemeine Angelegenheiten. Ich glaube, es

wäre auch gut gewesen, wenn die Kommission für öffentliche Arbeiten sich dieses Gesetz hätte näher ansehen können.

Zweitens ist der Aufbau dieser Kommissionen, wie er vom Gesetz vorgesehen ist, meiner Meinung nach etwas übertrieben. Im Vorwort ist ausdrücklich gesagt, und dies ist bestimmt auch der Zweck des Gesetzes, dass man vor allem eine bedeutende und wirklich spürbare Beschleunigung aller Arbeiten erreichen wollte. Ich bin nach wie vor immer der Ansicht — ich habe das auch des öfteren schon ausgesprochen — dass mit dieser Kommission eine bedeutende Beschleunigung nicht erreicht werden kann. Es sind hier eigentlich alle jene vertreten, die bisher im Regionalkomitee tätig waren. Diese werden natürlich nicht eine weitreichende Beschleunigung des Verfahrens bewirken, wie hier im Vorworte angegeben ist, wo es heisst: «...in quanto sarà eliminata la necessità di dover provvedere al trasferimento di documenti a diversi organi consultivi». Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird, denn alle Mitglieder dieses Komitees werden unbedingt die Dokumente verlangen. Es handelt sich ja hier um Projekte öffentlicher Arbeiten, um grosse und oft komplizierte Projekte. Diese Projekte müssen natürlich von der Kommission vom rein technischen und auch vom ökonomisch-finanziellen Standpunkt aus genau untersucht und geprüft werden. Das Urteil kann nicht innerhalb von 3-4 Stunden oder eines halben Tages abgegeben werden, d.h. innerhalb der Zeit, in der dieses Komitee zur Begutachtung irgendeines Projektes tagt, das ist ganz unmöglich. Es müssen vom technischen Standpunkt aus verschiedene Berechnungen angestellt und vom finanziellen Standpunkt die verschiedenen Preise der Kostenvoranschläge genau geprüft werden; daher werden diese Organe, die Herren dieser Kommission, die hier vorgesehen ist, bestimmt verlangen, dass die Dokumente ihnen vorher zugeleitet werden; das heisst, der Weg wird derselbe sein wie bisher. Die Projekte müssen an den Genio Civile, an das Provveditorato delle Opere Pubbliche geleitet werden, und zwar vom Assessorat aus, zum Unterschied von jetzt direkt von der Provinz oder von anderen Ämtern aus, und diese Ämter werden natürlich die Projekte so lange zurückbehalten, als sie sie zum Studium benötigen. Hier kann nicht stark auf eine Beschleunigung gedrungen werden. Das Studium eines Projektes benötigt eben eine gewisse Zeit, die man eventuell einengen, aber nicht beliebig abkürzen kann. Daher bin ich von der Möglichkeit einer grossen Beschleunigung dieser Arbeiten nicht sehr überzeugt.

Ich möchte ferner vom Herrn Assessor noch ausdrücklich eine Frage beantwortet wissen. Fallen in die Kompetenz dieses Gesetzes auch alle jene öffentlichen Arbeiten hinein, die von irgendwelchen Körperschaften ausgeführt und vom Staat subventioniert werden? Ich bezweifle persönlich sehr, dass dies der Fall sein wird; aber wenn es der Fall wäre, was uns ja der Herr Assessor sagen wird, dann gewinnt das Gesetz natürlich bedeutend an Wert, da ist kein Zweifel. Die Idee, die ich von der Übernahme dieser Funktionen immer hatte, war etwas beschränkter; das heisst, ich hätte nur ein Gesetz ausgearbeitet, das die Kompetenz für alle Arbeiten übernimmt, die von der Region oder den Provinzen aus irgendwie gefördert und unterstützt werden. Dadurch hätte man diese Kommissionen bedeutend einschränken können und bestimmt jenes Ziel erreicht, das wir erreichen wollten. Immerhin ist der Art. 14 des Statutes im Gesetz einigermassen vorteilhaft zugunsten der Provinzen angewendet, indem hier für die Arbeiten bis zu 30 Millionen die Provinzen zuständig sind; dies ist bestimmt ein grosser Fortschritt und aller Anerkennung wert. Ich weiss nicht, ob die Mitglieder, die für dieses Regionalkomitee vorgesehen sind, alle unbedingt notwendig sind, und wenn alle notwendig sind, dann würde ausserdem meines Erachtens der Chefsingenieur von der A.N.A.S. fehlen, der bestimmt auch mit hineingehört, wenn wir schon alle vertreten haben wollen. Ich bin natürlich nicht dafür, dass er eingesetzt wird, aber wenn wir schon vollständig sein wollten, dann müssten wir alle erfassen. Ich persönlich hätte dieses Komitee lieber bedeutend eingengt und glaube, dass wir dadurch leichter zum Ziele gekommen wären. Was wollten wir denn eigentlich von diesem Gesetz haben? Wir wollten, dass erstens die Prozeduren der Genehmigung der Projekte, die heute Monate und Monate in Anspruch nehmen, wesentlich beschleunigt würden. Das ist doch eigentlich das praktische Ziel, das wir erreichen wollten, abgesehen von dem anderen, dem ideellen Ziel, dem der Übernahme der Kompetenzen, was natürlich auch wichtig ist. Aber wenn wir Kompetenzen übernehmen, dann können wir diese meiner Meinung nach nicht nur aus reinem Idealismus übernehmen, sondern wirklich nur dann, wenn es einen praktischen Zweck hat.

Ich bin also gegen die Aufstellung des Komitees, wie ich noch erwähnen muss.

ZANONI (D.C.): Questa è una legge molto attesa specie nei riguardi della tutela e vigilanza dei comuni o enti locali in genere. Difatti oggi per

i progetti di opere pubbliche, prima dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale si deve ritirare il parere tecnico dall'ufficio del Genio civile per lavori fino a 10 milioni. Quando lo spesa supera i 10 milioni i relativi progetti vanno ancora al Genio civile, il quale esprime un parere di massima e quindi li ritrasmette al Provveditorato alle opere pubbliche. Il Provveditorato alle opere pubbliche sente il parere del comitato tecnico — costituito da numerosi membri — e quindi rinvia di nuovo alla Giunta Provinciale tramite il Genio civile. Tutto questo richiede molto tempo e provoca un ritardo sensibile nello svolgersi delle pratiche. Se questa legge, che prevede la emissione del parere tecnico dall'ufficio tecnico provinciale fino a 10 milioni e dal Comitato provinciale fra i 10 e i 30 milioni e dal Comitato tecnico regionale sopra i 30 milioni diventerà attuale, si guadagnerà tempo con soddisfazione delle parti interessate, abbrevierà fortemente il tempo occorrente specie per quanto riguarda i lavori fino a 10 milioni che rappresentano la grande maggioranza delle opere. Io avrei desiderato che fosse istituito un solo Comitato tecnico e cioè quello regionale e, meno farraginoso, mentre avrei aumentato le competenze dell'ufficio tecnico provinciale come era previsto nel primo disegno di legge dell'Assessore Benedikter. Comunque anche la legge in discussione sarà di utile applicazione. Mi auguro che in base allo ultimo comma dell'art. 6 anche la Provincia possa servirsi di questa legge per i lavori di sua competenza.

**PRESIDENTE:** Altri chiede la parola?

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): L'idea per la preparazione di questa legge è sorta in occasione dell'elaborazione della legge comunale della Regione, là dove un articolo della legge comunale, mi sembra il 243, prevede appunto che tutti i progetti di opere pubbliche degli enti locali devono avere un determinato parere ed un certo determinato *iter* anche per questo parere. Questo punto di partenza spiega ancora come il progetto di legge sia stato elaborato in sede di Assessorato agli affari generali, per cui la Giunta Regionale ha poi deliberato di affidarne l'ulteriore corso all'Assessorato agli affari generali e con ciò anche alla rispettiva Commissione. Secondo la dichiarazione resa dall'Assessore Turrini in sede di discussione generale al bilancio quando è stata sollecitata da diverse parti la presentazione di questa legge. Ora si intende che anche a questa proposta di legge presiede la convinzione che con tale sistemazione degli or-

gani consultivi, cioè la fusione della funzione consultiva in unici organici sul piano regionale e sul piano provinciale, distinti solo per ragioni di valore, si ottenga una semplificazione ed accelerazione della procedura fin qui in atto. E ciò, a prescindere da altre considerazioni, nasce dal fatto che vi è un solo organo consultivo. E' chiaro che i componenti di tale organo abbiano il diritto di esaminare i progetti, ma c'è una grande differenza fra la pluralità degli organi che come tali hanno la competenza di emanare pareri, e l'unicità degli organi i cui componenti hanno diritto e dovere di vedere i progetti nel senso che questo unico organo consultivo presieduto, diretto dalla Regione e rispettivamente dalla Provincia, avrà un suo regolamento interno per cui questi progetti faranno in un certo senso il giro fra i diversi componenti che abbiano interesse nel singolo caso, a seconda delle categorie delle opere. Ma sarà una procedura regolata appunto da questo regolamento interno, diretta da chi presiede l'organo, e comunque, vorrei sottolineare, più breve dell'altra procedura che prevedeva una pluralità di organi competenti di per sé ad emanare pareri, ed una pluralità, una scala gerarchica anche di uffici attraverso i quali tali progetti dovevano passare per essere vagliati e per preparare i pareri stessi.

Per quanto concerne la complessità della composizione di tali organi qui subentra la considerazione della competenza della Regione e quindi di questi organi consultivi in questa funzione consultiva. Come si evince dall'art. 6, a prescindere dalla sua formulazione, la competenza consultiva si estende a tutte le opere pubbliche degli enti locali e poi della Provincia e della Regione nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Provincie e comunque a tutte le opere pubbliche di competenza di questi enti. Quindi non si distingue circa la fonte del finanziamento in quanto la competenza, in base all'art. 4 dello Statuto, si estende a tutti i lavori pubblici di interesse regionale e quindi si prescinde dalla fonte di finanziamento. Allora, data questa situazione di competenza, dovranno rientrare nella competenza di tali organi anche opere pubbliche sovvenzionate dallo Stato, e da ciò la necessità e la convenienza di includere rappresentanti statali sia nella commissione regionale come in quella provinciale. Ritengo che nelle commissioni si addivenga poi a una ripartizione di lavoro pratico nel senso che i rappresentanti statali, per esempio, avranno un particolare interesse di esaminare i progetti sovvenzionati dallo Stato e viceversa i rappresentanti regionali, rispettivamente provin-

ciali. E così per le diverse categorie di opere saranno proprio i rappresentanti degli uffici qualificati a chiedere un lasso di tempo superiore al normale eventualmente per l'esame delle opere. Comunque c'è una fondamentale differenza fra pluralità di organi che emanano propri pareri, li elaborano senza termini e Commissione unica che, secondo il regolamento e precisi termini prescritti dal regolamento stesso, deve esaminare e emanare il suo parere.

Il progetto di legge è stato sottoposto all'esame anche del Ministero dei lavori pubblici, il quale ha trovato che dal punto di vista della legittimità non vi era nulla da eccepire, dal punto di vista della competenza della Regione. Avrebbe preferito che la Regione si servisse del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato, si servisse per il futuro in via sistematica di un organo consultivo statale. Evidentemente la Regione non poteva entrare in un simile ordine di idee in linea di soluzione definitiva del problema, in quanto appunto ha una propria competenza. E' forse interessante rilevare che uno dei motivi per cui lo Stato, il Ministero dei Lavori pubblici non trovava altre obiezioni per quanto concerne, a prescindere dalla legittimità, l'opportunità, è il fatto che è in preparazione il decreto statale di decentramento della funzione consultiva che vale per tutto il territorio dello Stato, al comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche per una competenza di valore fino a 200 milioni, che a sua volta dovrebbe sostituire anche tutti gli altri organi consultivi in linea amministrativa o in linea tecnica, vedi Consiglio di Stato, vedi Consiglio superiore di sanità. Quindi lo Stato è in procinto di emanare un decreto di decentramento analogo a quello da noi proposto che si differenzerebbe solo per il fatto che noi prevediamo anche commissioni in sede provinciale. In seguito alla discussione sorta nella Commissione legislativa competente, si è venuti qui ulteriormente a modificare nel senso di ritornare parzialmente ad un concetto originario, cioè di ammettere fino ai 10 milioni la competenza dell'organo singolo, ufficio tecnico, cioè la competenza di un ufficio, e dai 10 ai 30 milioni la Commissione in sede provinciale, al di sopra dei 30 la Commissione in sede regionale. Io non vedrei, anche dal punto di vista della stretta competenza, la presenza del dirigente dell'ufficio provinciale dell'ANAS, in quanto esulano completamente le strade statali, e invece rientrano le strade provinciali e comunali, le quali appunto sono di stretta competenza della Provincia o della Regione.

SCOTONI (P. C. I.): Mi pare che questo pro-

getto di legge sia improntato ad una certa sfiducia negli organi consultivi tecnici in materia di lavori pubblici. Anzitutto devo lamentare la stessa cosa che ha lamentato il presidente della *defunta* Commissione ai lavori pubblici, la quale non è stata nemmeno consultata. Tale Commissione doveva pur dire il suo parere!

PARIS (P. S. D. I.): E' molto oberata di lavoro!...

SCOTONI (P. C. I.): Forse è per quello, forse si è pensato che avevamo fatto troppe sedute in questi ultimi tre anni e non bisognava sovraccaricarci! (*ilarità*). Le giustificazioni che ho sentito fare si riassumono prevalentemente in ciò: «così il parere si ha presto». E' importante avere il parere in un tempo ragionevole, ma mi sembra che la cosa fondamentale sia avere un parere buono, perchè per avere un parere formale, di scarsa incidenza e che è penetrato poco nell'argomento e quindi è superficiale, tanto vale non averlo e dire «va bene, sarà stato un bravo tecnico che ha fatto il progetto, fidiamoci di quello e buona notte!» Questo mi appare anche dal fatto che un organo consultivo che dovrebbe assurgere a notevolissima importanza —, perchè se prendiamo l'elenco di tutti i lavori pubblici che vengono fatti in regione in un anno, ne troviamo molti e per cifre molto cospicue —, dovrebbe avere anche una propria struttura organizzativa di esame, ecc.; mi sembra invece una commissione qualsiasi, quali ce ne sono molte. Credo che invece di accentrare in questi organi una somma di lavoro così importante, valeva forse la pena di creare uno strumento che aiutasse questi organi nella preparazione e nel fare i computi necessari. Per quella poca esperienza che abbiamo fatto nella Commissione che ha esaminato i progetti per il costruendo palazzo regionale, abbiamo visto tutti l'utilità di avere qualcuno che a un certo punto potesse sollevare la Commissione stessa da una serie di operazioni materiali, e l'ingegnere capo della Regione, che ha partecipato alle sedute in qualità di segretario e che ha svolto molto egregiamente questo compito, ha facilitato enormemente i lavori della Commissione proprio sobbarcandosi tanto lavoro minuto che collegialmente sarebbe stato impossibile fare. Ora è vero che ha un segretario anche questa Commissione, ma non so se un segretario solo sia in grado di assolvere a queste funzioni. Inoltre mi pare che anche l'apparato burocratico che dovrebbe aiutare la Commissione sia un po' troppo legato all'Assessorato regionale, perchè anche qui, come in tanti altri campi, ad un

certo punto se si chiamano organi diversi che fanno un loro autonomo lavoro sopra una determinata proposta si hanno magari dei pareri non collimanti ma che tuttavia mettono in luce degli aspetti particolari che possono essere molto interessanti. Se invece praticamente tutto il lavoro preparatorio, che in molti casi è quello fondamentale e decisivo, viene fatto dall'Assessorato, finisce anche col perdere efficacia in parte la capacità di pareri da parte dei membri della Commissione. Sui singoli articoli anche mi pare che qua e là ci sia qualche cosa che non sia stato molto meditato. Alla fine dell'art. 2 — siccome non farò emendamenti lo dico adesso riassumendo, evitandomi così di fare singoli interventi — si dice: «Il parere degli esperti non è vincolante per il comitato». Evidentemente si vuole fare riferimento agli esperti indicati all'art. 2, però non è detto. Potrebbe sembrare che gli ingegneri capi degli Uffici tecnici o l'architetto o il libero professionista che è in questo comitato, non possa esprimere il parere. Si capisce che non è così, siamo d'accordo, ma tuttavia se fosse possibile evitare queste pur modeste imperfezioni formali, la cosa non sarebbe inutile. Dopo, questo comma è stato cancellato dalla Commissione. Tuttavia è un indice di quella fretta, direi, con la quale è stato elaborato il provvedimento. Così, parlando di comitati provinciali, si dice che fanno parte di questi gli Assessori provinciali ai lavori pubblici: chi ha detto che ci devono essere degli Assessori provinciali per i lavori pubblici? Ce lo dicono sette anni di esperienza, comunque sappiamo che anche per la Provincia è il Consiglio Provinciale a determinare il numero degli Assessori ed è il Presidente della Giunta provinciale che attribuisce le competenze. Quindi credo che se domani l'Assessore o il Presidente della Giunta di Trento o di Bolzano volesse dire «quella certa competenza a presiedere quel comitato per certe ragioni» — che oggi non saprei trovare e che domani potrebbero sussistere — «invece che affidarla all'Assessore provinciale ai lavori pubblici, la voglio attribuire a un altro», lo potrebbe fare, altrimenti si verificherebbe un contrasto.

Così mi pare che all'art. 6 c'è una formulazione non estremamente felice quando si dice: «la legge prescrive per l'esecuzione di opere pubbliche nelle materie di cui al secondo comma», bisognava forse precisare con più esattezza che si tratta di organi che hanno competenza consultiva nel territorio della Regione e per le opere pubbliche di carattere regionale, evidentemente, altrimenti la competenza per opere pubbliche che farà lo Stato la demanderà ai suoi organi. Tutto un complesso di cose che mi fa ritenere che l'esame sia stato

un po' affrettato e che non sia stata presa nella dovuta importanza la costituzione di questo comitato. Voterò a favore di questa legge ma con la preghiera alla Giunta ed all'Assessorato competente di volere riesaminare un po' alla volta le cose per vedere se non si possa dare una figura più precisa, una maggiore responsabilità e capacità di esprimere un motivato parere a questo organo così importante.

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Solo per rilevare che la composizione della Commissione è analoga alla composizione del Comitato tecnico amministrativo, e la attribuzione della Commissione è anche analoga a quella della disposizione statale, in quanto si dice: «I comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati hanno le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e i loro pareri sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo singolo o collegiale che abbia competenza limitata all'ambito della circoscrizione del Provveditorato. I pareri dei Comitati sostituiscono altresì quelli dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio Superiore di Sanità». Quindi, sia per quanto concerne la composizione della Commissione che per le attribuzioni ci troviamo in analogia con la legge dello Stato e con il divisato decentramento delle attribuzioni in sede statale. Non saprei dove ancorare le due Commissioni quando si tratta di una competenza regionale. Il cons. Scotoni poi si è riferito all'ultimo comma dell'art. 2 nel testo primitivo, modificato poi dalla Commissione, cioè semplificato nel senso che il parere di tali esperti avrebbe una funzione consultiva, ma non sono gli esperti elencati agli art. 1 e 2, bensì esperti chiamati alla adunanza dal Presidente della Commissione, cioè *extra ordinem*. Lo stesso vale per l'art. 6. Anche qui Scotoni si riferisce al testo precedente che è stato ulteriormente riesaminato ed elaborato, e dove comunque ritengo che la competenza sia per territorio, sia per materia, sia più nitidamente espressa, appunto secondo il testo approvato dalla Commissione legislativa.

**SCOTONI** (P. C. I.): Vede a che cosa servono le Commissioni?! Se lo mandava anche alla Commissione ai lavori pubblici chissà che cosa succedeva!....

**PRESIDENTE**: Se nessuno altro chiede la parola la discussione generale è chiusa. Chi è d'accordo di passare alla discussione degli articoli è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1:

«E' istituito presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione, il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale.

Il comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato quale presidente;
- b) dagli Assessori per i lavori pubblici delle Province di Trento e Bolzano;
- c) dal Provveditore regionale alle opere pubbliche o da un suo delegato;
- d) dall'Ispettore regionale del Genio civile;
- e) da un Avvocato dello Stato (designato dall'Avvocatura distrettuale);
- f) dall'Ingegnere Capo dell'ufficio tecnico regionale;
- g) dagli Ingegneri capo degli Uffici tecnici delle Province di Trento e di Bolzano;
- h) da un ingegnere e un architetto per la provincia di Bolzano. Detti componenti devono essere liberi professionisti e proposti dal rispettivo ordine delle due provincie. Per la provincia di Bolzano uno dei due professionisti deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato ai Lavori pubblici, appartenente al ruolo amministrativo.

BRUGGER (S. V. P.): Ich bin der Meinung, dass es besser wäre, wenn man im Art. 1 den Regionalausschuss anstatt des Assessorates für öffentliche Arbeiten einsetzen würde, denn es kommt mir etwas unlogisch vor, wenn beim Assessorat für öffentliche Arbeiten eine beratende Kommission ist, bei der der Präsident des Regionalausschusses den Vorsitz führt. Oder aber wir könnten den ersten Absatz — dass beim Assessorat für öffentliche Arbeiten die genannte Kommission eingesetzt ist — belassen. Aber dann sollte man den Präsidenten des Regionalausschusses in diesem Komitee weglassen. Denn es heisst, dass dieses Komitee mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses ernannt wird, und es scheint mir etwas unlogisch zu sein, wenn der Präsident des Regionalausschusses in ein und demselben Dekret an erster Stelle sich selbst namhaft macht und es dann unterschreibt.

Meine Überlegung geht also dahin, ob es nicht vernünftiger wäre, dieses Komitee entweder beim Regionalausschuss und nicht beim Assessorat für

öffentliche Arbeiten zu belassen oder den Präsidenten wegzulassen.

PRESIDENTE: Brugger afferma che il comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale essendo egli il Presidente della Commissione e del comitato stesso, quindi si nominerebbe da se stesso.

BRUGGER (S. V. P.): Facevo poi anche dire che non ritengo sia un metodo logico di mettere il Presidente della Giunta Regionale come Presidente di questa Commissione, presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici. O istituiamo questo comitato presso la Giunta Regionale agli effetti di giudicare sui lavori pubblici, oppure tralasciamo il Presidente, perchè il Presidente deve essere là dove si riunisce la commissione, la quale effettivamente alle dirette dipendenze della Giunta Regionale e non dell'Assessorato ai lavori pubblici.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): L'osservazione di per se avrebbe fondamento, è vero che trattandosi di un comitato presieduto dal Presidente della Giunta Regionale le sedute del comitato dovrebbero avvenire presso la Giunta Regionale. Però siccome l'Assessorato è ubicato in uffici che non solo quelli della Giunta Regionale, e più pratico che il Presidente, ove lo presieda personalmente, e non intenda delegare qualcuno in sua sostituzione, si rechi lui presso questo ufficio, piuttosto di dover trasportare tutte le pratiche. Direi di lasciare così, anche se riconosco che la osservazione è fondata.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 2:

«Sono chiamati a far parte del Comitato regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di propria competenza:

- a) il Provveditore agli Studi o il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 l. c. 26-2-1948, n. 5 o loro delegati;
- b) il Medico provinciale;
- c) il Sovrintendente ai monumenti, alle antichità e alle belle arti della Regione;
- d) il Capo dei servizi agrari della Regione;
- e) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- f) il Capo dei servizi forestali della Regione;
- g) il Capo del dipartimento forestale;
- h) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- i) *l'Ingegnere capo dell'ufficio regionale trasporti;*
- l) *l'Ispettore provinciale del servizio antincendi.*

*Il Presidente può invitare alle adunanze per l'esame di determinati affari, esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, con funzione consultiva».*

ZANONI (D. C.): A me sembra che i membri aggiunti siano molto numerosi. Perché devono esserci il capo dei servizi agrari della Regione, e il capo dell'Ispettorato per l'agricoltura? Basterebbe il capo dei servizi agrari della Regione, il quale rappresenta tanto la provincia di Trento che quella di Bolzano; perciò direi: «il capo dei servizi agrari della Regione o un suo delegato». Ad f) mi pare che il capo dei servizi forestali della Regione o un suo delegato possa rappresentare benissimo ambedue le Province. Così l'Ispettore della motorizzazione civile ed in più l'ingegnere capo dell'ufficio regionale dei trasporti; o l'uno o l'altro! Infatti attualmente il comitato tecnico amministrativo è costituito da tre membri aggiunti: il Provveditore agli studi, il Medico provinciale, ed il Sovrintendente ai monumenti. Qui ne abbiamo invece dieci!

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D. C.): Tagliamo!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali S. V. P.): Di per sé i rappresentanti del settore agricolo dovrebbero intervenire solo per le grandi opere di bonifica, ma riterrei senz'altro opportuna la semplificazione proposta dall'ing. Zanoni. Per quanto concerne la questione di eliminare l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti o l'ingegnere capo dell'ufficio regionale dei trasporti, in tal caso conviene eliminare l'Ispettore della motorizzazione civile in quanto l'Ispettore capo dell'ufficio regionale trasporti è appunto il funzionario più competente, in quanto la competenza è della Regione. Quindi invito il cons. Zanoni a presentare l'emendamento.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma Zanoni, Pedrini e Dalla Rosa all'art. 2: emendamento soppressivo dei punti e) e g) e h), emendamento aggiuntivo ai punti d) e f) delle parole «o un suo delegato».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali S. V. P.): Vorrei pregare di lasciare l'ispettore della motorizzazione civile e della direzione regionale, in quanto l'Ispettore della motorizzazione civile sarebbe competente per dare la collaborazione nel-

la formazione di pareri per opere sovvenzionate dallo Stato, l'Ispettore regionale e l'ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti avrebbe competenza per le opere sovvenzionate dalla Regione, il Capo ispettore della motorizzazione civile potrebbe essere senz'altro eliminato dalla commissione provinciale. Si tratta sempre qui di membri aggiunti che sono chiamati solo nel caso che sia in discussione un'opera della loro specifica competenza.

PRESIDENTE: C'è la richiesta di togliere lo emendamento soppressivo del punto «h» e lasciare l'emendamento soppressivo dei punti «e» e «g». D'accordo?

ZANONI (D. C.): D'accordo, accetto.

BRUSCHETTI (D. C.): Dal punto di vista formale uno che legge l'ultimo capoverso: «Il Presidente può invitare alle adunanze per l'esame di determinati affari, esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, con funzione consultiva», crede superfluo tutto l'articolo perché il Presidente può invitare tutte quelle persone le quali in quella determinata materia hanno una determinata competenza. E' superfluo tutto, perché l'ultimo comma dice che il Presidente può chiamare chi vuole in conformità alla materia trattata. E' inutile elencare dei nominativi se diciamo che il Presidente può chiamare chi vuole.

PRESIDENTE: Presenti un emendamento soppressivo.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Negli artt. 1 e 2, come poi nel 3 e nel 4, si tratta di membri di diritto, mentre gli altri esperti, di cui al 2.º comma dell'art. 2 e poi al 2.º comma dell'art. 4, potrebbero essere liberi professionisti, comunque estranei alla composizione regolare della Commissione, che sono chiamati per una specifica competenza e che partecipano con voto consultivo. La possibilità di prevedere questa chiamata è dovuta anche a una considerazione finanziaria, cioè di poterli poi eventualmente compensare.

PRESIDENTE: Se non viene presentato un emendamento, la cosa non viene presa in considerazione. Metto ai voti il primo emendamento soppressivo dei punti «e» e «g»: approvato con una astensione. E' in votazione l'emendamento aggiuntivo al punto «e» delle parole «o un suo delegato». E' approvato all'unanimità.

E' posto ai voti l'art. 2 così emendato: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

Art. 3:

*«Presso le provincie di Trento e Bolzano sono istituiti Comitati tecnici provinciali per le opere pubbliche, nominati dalle rispettive Giunte provinciali.*

*I comitati provinciali sono composti:*

- a) *dall'Assessore provinciale per i Lavori pubblici o da un suo delegato che lo presiede;*
- b) *dall'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale;*
- c) *dall'Ingegnere capo del genio civile della provincia;*
- d) *da un Ingegnere od architetto competente in materia dell'ufficio tecnico provinciale;*
- e) *da un Ingegnere e da un Architetto, liberi professionisti, nominati su proposta degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti».*

ZANONI (D. C.): Metterei o un ingegnere o un architetto e non tutti e due, perchè i nostri ingegneri e architetti fanno parte di uno stesso Ordine che si dirama in due sottordini, ma è un Ordine unico; quindi o un ingegnere o un architetto.

FORER (S. V. P.): Vorrei pregare l'Assessore proponente di accettare la proposta di una differente dizione formale anche per essere coerenti al primo articolo dove si dice che il comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta stessa. Qui è troppo semplificato, si dice: «i due comitati sono nominati dalle rispettive Giunte provinciali»; vorrei proporre di dire che sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale su deliberazione delle rispettive Giunte provinciali.

PRESIDENTE: Scriva l'emendamento.

FORER (S. V. P.): Una correzione formale si può sempre fare.

PRESIDENTE: Non è formale, scriva lo emendamento. Nel frattempo comunico che domani alle ore 11 c'è la riunione della Commissione alle attività sociali e che sono pregati di intervenire anche gli Assessori Bertorelle e Berlanda. Il Consiglio si riunirà alle 14½, mezza giornata e finiamo perchè ci sono altri impegni domattina.

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento - D. C.): Facciamo la Commissione nel pomeriggio!

PRESIDENTE: E' chiaro: domani Consiglio alle 14½, niente domani mattina.

Nessun altro chiede la parola sull'art. 3?

DALVIT (D. C.): Vedrei volentieri la possibilità di un'aggiunta alla lettera «e» per analogia a quello che è detto alla lettera «h» dell'art. 1, dove si afferma che per la Provincia di Bolzano uno dei due professionisti deve appartenere al gruppo etnico tedesco. E' bene garantire, dove c'è la maggioranza italiana, la presenza di un ingegnere di lingua tedesca, qui, dove c'è indubbiamente la maggioranza di lingua tedesca, stabilire che per la provincia di Bolzano uno dei due professionisti deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

ALBERTINI (Presidente Giunta Provin. Trento - D. C.): Art. 54!

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Forer, Mayr, Brugger, per sostituire al primo comma le parole «nominati dalle rispettive Giunte provinciali» con le parole «nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva Giunta». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Sarebbe giusto che sia per il comitato regionale che per il comitato provinciale si applicasse l'art. 54, cioè che la composizione complessiva si adeguasse al rapporto dei gruppi etnici nella Regione e rispettivamente nella Provincia, ma siamo di fronte ad uno di quei fatti per cui il Comitato regionale praticamente verrà composto quasi esclusivamente di elementi del gruppo etnico italiano; perciò si è ritenuta la necessità di assicurare almeno la presenza di un ingegnere o di un architetto del gruppo etnico di lingua tedesca. Per quanto concerne la provincia, allo stato dei fatti almeno due, e probabilmente tre, appartengono al gruppo etnico italiano, quindi è già assicurato un rapporto sufficiente, per cui se si aggiungesse anche l'obbligatorietà che un ingegnere o un architetto appartenga al gruppo italiano si sposterebbe questa proporzione. Per quanto concerne il Comitato regionale, siamo di fronte alla situazione che, come è oggi, solo l'Assessore ai lavori pubblici della provincia di Bolzano appartiene al gruppo etnico tedesco ed un architetto o un libero professionista, cioè due su dieci componenti di diritto e permanenti.

PRESIDENTE: E' ritirato l'emendamento?

DALVIT (D. C.): La questione di principio non

è risolta. Non so, capisco perfettamente quello che dice, ma la questione di principio non è risolta.

**BENEDIKTER** (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Ma dovrebbe applicarsi al comitato provinciale e regionale!

**PRESIDENTE**: C'è questo, che il Comitato tecnico provinciale dovrebbe avere la composizione etnica prevista, dato che ci sono dei rappresentanti di diritto che sono già del gruppo linguistico....

**BENEDIKTER** (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Sarei d'accordo che si applichi l'art. 54 al Comitato provinciale come tale, poi si dovrebbe applicare al Comitato regionale.

**DALVIT** (D. C.): Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE**: Ritirato. L'emendamento è stato ritirato dai presentatori. E' posto ai voti lo art. 3: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 4:

*«Sono chiamati a far parte del Comitato provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di propria competenza:*

- a) un Avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale;
- b) il Provveditore agli Studi o il Viceprovveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 l. c. 26-2-1948, n. 5, o loro delegati;
- c) il Medico provinciale;
- d) il Sovrintendente ai monumenti, alle antichità e alle belle arti;
- e) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- f) il Capo del Ripartimento provinciale forestale;
- g) l'Ispettore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- h) l'Ispettore provinciale antincendi.

*Il Presidente può invitare alle adunanze per l'esame di determinati affari, anche altri esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, con funzione consultiva».*

**BENEDIKTER** (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Come ho preannunciato, all'Ispettore per la motorizzazione civile nella commissione provinciale dovrebbe essere sostituito l'ingegnere capo dello Ufficio regionale trasporti o un suo delegato, in quanto per queste opere pubbliche concernenti i trasporti fino a 30 milioni, si ritiene che possa essere competente quasi esclusiva la Regione.

**PRESIDENTE**: C'è una proposta di sostituire il punto «g», che prevede l'Ispettore alla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con «l'ingegnere capo dell'ufficio regionale dei trasporti o un suo delegato». Chi chiede la parola sulla proposta? Nessuno. E' posto ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità.

**FORER** (S. V. P.): Vorrei pregare il Presidente che mi permetta ancora di fare una proposta di emendamento: al punto «d» vorrei che si aggiungesse il Sovrintendente ai monumenti «o un suo delegato», perchè ritengo che anche....

**ALBERTINI** (Presidente Giunta Prov. Trento D. C.): Siamo tutti d'accordo.

**FORER** (S. V. P.): ...per non accollare troppo lavoro ad una persona sola.

**PRESIDENTE**: Allora suonerebbe: «il Sovrintendente ai monumenti, alle antichità e alle belle arti, o un suo delegato». E' posto ai voti questo emendamento, a firma Brugger, Forer, Mayr: maggioranza favorevole, 3 contrari.

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole.

Art. 5:

*«Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti permanenti e la presenza dei membri aggiunti chiamati a norma degli art. 2 e 4.*

*Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente».*

Qui è richiesta la presenza dei membri aggiunti: tutti? Secondo me per la validità dell'adunanza basta la maggioranza dei componenti permanenti. Mi sembra poco pratico. Per i membri effettivi basta la metà più uno, ed i membri aggiunti devono essere presenti tutti?!

**ZANONI** (D. C.): Secondo me basta la maggioranza dei membri permanenti.

**BENEDIKTER** (Assessore Affari Generali - S. V. P.): Vorrei far presente che qui i membri aggiunti hanno una funzione specifica e propria, cioè sono competenti in modo particolare per quelle categorie di opere per le quali sono chiamati, e quindi dovrebbero per lo meno essere presenti alla deliberazione del parere.

**ALBERTINI** (Presidente Giunta Provin. Tren-

to - D.C.): Se non vengono, non vengono, che cosa vuole fare! Sono invitati!

ZANONI (D.C.): Eventualmente per quell'argomento per cui è necessario un membro competente in materia verrà invitato.

PRESIDENTE: C'è una proposta, a firma Brugger, Forer, Graber, di stralciare le parole « la presenza dei membri aggiunti chiamati a norma degli art. 2 e 4»; rimane: «Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti permanenti». E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 6:

*«In ogni caso in cui una legge prescrive per la esecuzione di opere pubbliche nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle provincie di Trento e Bolzano l'audizione di un organo consultivo, interviene:*

- a) *l'ufficio tecnico della Provincia per i progetti che comportano una spesa non superiore ai 10 milioni;*
- b) *il comitato tecnico provinciale per i progetti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni, fino ai 30 milioni;*
- c) *il comitato tecnico regionale per i progetti che comportano una spesa superiore ai 30 milioni.*

*Nei lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 4, punto 5, dello Statuto si intendono comunque compresi tutti quelli di competenza degli Enti Locali di cui all'art. 48, punto 5, dello Statuto medesimo.*

*La Giunta regionale e la Giunta provinciale, anche nei casi non previsti dalla legge, possono chiedere al comitato tecnico regionale e a quello provinciale, il parere su progetti relativi ad opere pubbliche di propria competenza».*

ALBERTINI (Presidente Giunta Prov. Trento D.C.): Signor Presidente, questo articolo è evidentemente il più importante di tutta la legge; così com'è ordinato si presta a parecchie perplessità, per cui dovrei parlare per lo meno un quarto d'ora per suggerire e illustrare alcuni emendamenti. Ciò mi induce a chiedere una sospensione, e nel frattempo studieremo una più felice formulazione dell'articolo. Del resto non mi sembra che il clima del Consiglio sia tale da poter continuare oggi questo lavoro....

PRESIDENTE: Per quanto riguarda questa rilassatezza del Consiglio cui lei ha accennato, devo rilevare che ciò avviene sempre quando si comincia a fumare (ilarità). Questa è una constatazione che ho sempre potuto fare: quando si comincia a fumare cessa l'attenzione del Consiglio. Riprendiamo domani alle 9½.

(ore 18.45).